

Osservatorio regionale sulla legislazione

**QUARTO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(gennaio 2004-febbraio 2005)**



Settembre 2005



Osservatorio regionale sulla legislazione

QUARTO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(gennaio 2004-febbraio 2005)

Settembre 2005

Progettazione e redazione a cura di:

Maria Rovero (Segretario generale del Consiglio regionale - Direttore Segreteria dell'Assemblea regionale fino al 31/07/2005)

Adriana Garabello (Direttore Processo Legislativo)

Silvia Bertini (dirigente Settore Commissioni legislativi)

Giuseppe Fraudatario (dirigente Settore Assemblea regionale)

Hanno collaborato per le rispettive competenze:

Silvana Colognese

Ornella Galliero

Silvano Ghiglione

Bruna Marte

Piera Ronco

Coordinamento editoriale

Daniela Oberto (Settore Sistema Informativo)

Avvertenze

- o *I dati sono dedotti dalla banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione regionale dalla I alla VII legislatura (dicembre 1971 – 16 febbraio 2005).*

INDICE

PARTE PRIMA

1. I rapporti sulla legislazione regionale. L'esperienza del Piemonte..... 1
2. Il rapporto 2004-2005 della VII legislatura2
3. Quali saranno le linee di sviluppo dell'attività normativa nell'ottava legislatura?.....5
4. La qualità della normazione nell' esperienza del Consiglio regionale del Piemonte.....6
5. Prime sperimentazioni sulla valutazione delle politiche 11
6. Prospettive di lavoro - La redazione in automatico del rapporto sulla legislazione regionale. 14
7. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti 15
8. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale nella VII Legislatura.25

PARTE SECONDA

- Il rapporto sullo stato della legislazione regionale piemontese (Questionario Camera Deputati)37**

PARTE PRIMA

1. I rapporti sulla legislazione regionale. L'esperienza del Piemonte.

Il rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte giunge quest'anno alla quarta edizione.

Il primo rapporto, uscito nel 2001, ha riguardato l'attività normativa (legislativa e regolamentare) svolta nelle prime sei legislature regionali e nel primo anno della settima. Esso si richiamava all'attività posta in essere dalla Camera dei Deputati con il periodico rapporto sullo stato delle legislazione elaborato, all'interno dell'Osservatorio sulla legislazione, in collaborazione con tutti i Consigli regionali.

Il secondo rapporto ha riguardato in specifico i primi due anni della settima legislatura (dall'inizio nel giugno 2000 fino all'agosto 2002), aggiornando tabelle e statistiche presenti nel primo rapporto e arricchendone i contenuti con nuove sezioni che hanno esaminato in particolare la fase di attuazione dei provvedimenti normativi.

Anche nel terzo rapporto si è mantenuta l'impostazione dei due precedenti.

La prima parte è stata ancora dedicata all'analisi quantitativa della legislazione regionale, strutturata secondo le indicazioni dell'OLI (l'Osservatorio interregionale sulla legislazione), che nell'aprile 2003, dopo un'accurata disamina dei rapporti finora elaborati, aveva individuato gli elementi comuni a tutti i rapporti regionali, quali il numero di leggi e regolamenti, articoli e commi, i soggetti dell'iniziativa, i settori di materia, i dati di iter con i relativi tempi di approvazione, ecc.

La seconda parte analizzava invece gli elementi qualitativi, aggiornando e implementando i dati contenuti nel secondo rapporto, che si erano dimostrati utili e significativi. In particolare nell'ottica di valutazione dell'efficacia della legge, con riferimento soprattutto all'attività di esame in Commissione e alla fase di applicazione delle leggi, veniva riservata particolare attenzione all'espressione di pareri o all'obbligo di relazione al Consiglio, valutandone il rispetto e i contenuti, nonché al contenzioso costituzionale relativo a leggi regionali. Si tratta di elementi che consentono di conoscere gli effetti indotti dalle norme approvate e di valutarne l'efficacia.

Nel terzo rapporto sono state aggiunte, proprio in quest'ottica, ulteriori analisi che riguardano:

- i primi esperimenti di introduzione di clausole valutative nei testi delle leggi, all'interno del progetto CAPIRe¹ comune ai Consigli regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana;

¹ <http://www.capire.org/>

- l'analisi e la ricognizione di tutte le leggi formalmente vigenti ma di fatto non operanti, effettuate attraverso un progetto di "pulizia normativa" dell'intero corpus legislativo regionale;
- l'analisi dell'esperienza condotta congiuntamente dagli uffici della Giunta e del Consiglio in vista dell'introduzione dell'AIR (analisi di impatto di regolazione);
- le notifiche all'UE delle leggi che introducono aiuti di stato;
- il monitoraggio dell'applicazione del manuale di tecnica legislativa e delle regole di drafting nelle varie fasi dell'iter legislativo evidenziandone le eventuali criticità: in questo contesto, particolare attenzione veniva data all'analisi degli effetti indotti dall'applicazione della circolare, emanata nel mese di marzo del 2003 dal Presidente del Consiglio regionale, sulla "istruttoria preliminare dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo".

Si è inoltre introdotta nel rapporto una terza parte dedicata all'approfondimento della normativa di settore e, in specifico, di quella sulla contabilità regionale (legge regionale n. 7/2001) e dei suoi effetti sui documenti contabili (legge finanziaria, bilancio, articoli finanziari delle leggi regionali).

La metodologia seguita nella stesura dei tre rapporti prevede di redigere il rapporto nell'ambito dell'Osservatorio legislativo regionale, con l'apporto collegiale delle due direzioni interessate (segreteria dell'assemblea regionale e processo legislativo): l'elaborazione statistica dei dati è effettuata partendo dai dati contenuti nella banca dati delle leggi regionali Arianna ed estratti con apposite query.

La redazione del rapporto è stata comunque facilitata proprio dalla presenza di "strumenti" di lavoro - condivisi e diffusi all'interno del Consiglio regionale - quali la banca dati delle leggi regionali Arianna, di cui è stata da poco rilasciata una nuova versione allineata agli standard di Normeinrete, e il dossier virtuale delle leggi regionali².

2. Il rapporto 2004-2005 della VII legislatura

La quarta edizione del rapporto si propone di fare il bilancio dell'attività legislativa svolta nell'intera settima legislatura regionale, analizzandone le tendenze e individuandone

² Il dossier virtuale delle leggi regionali è un'implementazione del faldone cartaceo inteso in senso archivistico, vale a dire come raccoglitore di tutta la documentazione raccolta e attinente un determinato argomento od oggetto per permettere il reperimento dei dati di iter e di tutto il materiale documentario collegato alla progettazione e all'istruttoria di un progetto di legge regionale, informatizzando tutti i documenti cartacei che precedono, accompagnano e seguono l'esame e l'approvazione di una legge: Il dossier che contiene non solo il testo del progetto nelle sue diverse versioni e le relazioni illustrative ma anche tutta la documentazione che l'accompagna dalla progettazione alla fase di vigenza della legge, è consultabile sull'Intranet e sul sito Internet del Consiglio Regionale

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/>

prospettive. Alla lettura dei dati statistici, riportati nella seconda parte, sono rinviate le considerazioni e riflessioni sulla “produzione” e sulla “produttività” dell’attività normativa regionale.

Una simile impostazione è stata anche suggerita dall’attività di analisi effettuata insieme agli uffici della Camera dei Deputati in vista della predisposizione dell’ultima edizione del rapporto predisposto dall’Assemblea di Montecitorio all’interno del quale sono inserite riflessioni e approfondimenti sulle relazioni tra legislazione statale e regionale realizzati con gli uffici delle assemblee legislative regionali³.

La settima legislatura regionale è stata caratterizzata da alcuni fattori specifici che hanno influito notevolmente sulla produzione legislativa regionale. Il primo fra questi è relativo alla fase di attuazione delle modifiche costituzionali del titolo V a seguito dell’approvazione delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.

Le riforme costituzionali, partendo dalla positiva esperienza di federalismo amministrativo realizzato dalle leggi Bassanini, hanno infatti favorito la definizione dell’assetto federale della Pubblica Amministrazione delineando un sistema complesso nel quale esiste un bisogno oggettivo di elementi unificanti ed integranti. Elementi unificanti non necessariamente di carattere gerarchico (oggi incompatibili con la logica di fondo del nuovo sistema), ma che dovrebbero essere individuati con ricchezza di tipologie attraverso la definizione di nuove forme di raccordo e di collaborazione fra gli Enti della PA locale⁴ ed i vari livelli statale e comunitario. Il processo legislativo regionale per sua natura estende questo concetto anche ad altri attori della società quali cittadini, forze sociali e mondo produttivo e, da non trascurare, le altre Regioni che in massima parte affrontano analoghe tematiche.

La redistribuzione delle competenze legislative effettuata con la legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V della costituzione, ed in particolare dell’articolo 117, ha inoltre comportato il raccordo e l’integrazione fra i diversi livelli di legislazione, non più sovraordinati ma equiordinati. Dalle nuove disposizioni, è derivato un intreccio di competenze che presuppone necessariamente un raccordo fra tali livelli, tra il legislatore europeo, nazionale e regionale, al fine di ovviare all’indubbia complicazione del “sistema legislazione” qual è venuto configurandosi: ciò è possibile solo definendo un quadro collaborativo, non conflittuale e non legato ad una logica gerarchica, fra i vari soggetti aventi competenza legislativa.

³ Questa parte, redatta in comune e relativa a “tendenze e problemi della legislazione regionale”, è stata introdotta nel rapporto della Camera dei deputati nel 2000 ed è poi stata presente in tutte le successive edizioni del rapporto fino all’ultimo relativo al 2004 presentato l’11 luglio 2005 nell’aula di Montecitorio in occasione dell’assemblea degli eletti e delle elette delle assemblee regionali alla presenza del Capo dello Stato.

⁴ Si pensi alle previsioni costituzionali e statutarie relative al Consiglio delle autonomie locali che svolge un fondamentale ruolo nel processo legislativo attraverso l’espressione di pareri obbligatori sui provvedimenti in esame nelle materie di interesse.

Un secondo elemento che ha influito sulle caratteristiche della produzione normativa della settima legislatura riguarda i rapporti Giunta – Consiglio, come ridefiniti nel nuovo dettato costituzionale, che hanno certamente condizionato l'attività e la produzione legislativa regionale. Lo spostamento della competenza regolamentare sugli esecutivi, a proposito della quale si è però poi verificata la sentenza in materia della Corte costituzionale che ha di fatto sospeso l'attività regolamentare per un certo periodo, ha cambiato il tipo di normazione: da un lato l'esecutivo ha individuato nell'affidare alla fase regolamentare la definizione di molte disposizioni un modo per accelerare e semplificare il processo normativo; dall'altro l'assemblea si è sentita depauperata di una serie di decisioni che venivano spostate a livello di esecutivo.

A ciò si aggiunga, per quanto attiene in particolare il Piemonte, la presenza di un regolamento interno di funzionamento consiliare molto datato⁵ che si presta ad attività di ritardo e, alle volte, di "ostruzionismo" nella fase di esame e approvazione delle leggi, il che induce ovviamente l'esecutivo ad evitare, ove possibile, il passaggio in aula e a privilegiare percorsi normativi che si possano esaurire all'interno della Giunta.

Da ultimo, la lunga e complessa attività di elaborazione e approvazione dello Statuto regionale ha influito sul tipo e sulla quantità di produzione normativa. L'assemblea regionale, prima attraverso l'apposta commissione statuto e poi in aula, ha dedicato molto tempo alla definizione e alla discussione del testo della nuova carta statutaria, tempo forzatamente sottratto all'esame e all'approvazione di altri testi normativi.

A tali fattori istituzionali si sono aggiunti nuovi strumenti elaborati e attivati all'interno del Consiglio per meglio supportare l'attività del legislatore. Si tratta di strumenti per la qualità e la semplificazione dell'attività normativa: dall'individuazione del sito Internet come snodo per l'accesso alle informazioni alla definizione del flusso dei rapporti Giunta Consiglio nel processo di formazione della legge attraverso la firma di un apposito protocollo d'intesa, dalle schede di lettura delle leggi, avviate in via sperimentale nel 2004 e oggetto di un'indagine presso alcuni utenti privilegiati, alla riprogettazione della banca dati delle leggi regionali Arianna, dall'attivazione del dossier virtuale delle leggi all'introduzione di specifici strumenti di lettura dei testi di legge, dall'esperienza sperimentale dell'AIR alla partecipazione al progetto CAPIRe per la valutazione delle politiche attivate dalle leggi regionali. Sono tutti argomenti che verranno approfonditi nelle pagine di questo rapporto.

Dal punto di vista della qualità della produzione normativa, si possono infine ricordare anche attività parallele avviate o attuate nel corso della legislatura, quali i seminari sul linguaggio normativo organizzati dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli

⁵ Il testo del vigente regolamento consiliare risale al 1990 e da allora ha subito solo marginali modifiche

regionali⁶ o l'elaborazione e la presentazione del progetto Sesamo all'interno del bando ministeriale per l'e.democracy⁷, che hanno costituito un'occasione per approfondire e affinare il modo di fare le leggi e di comunicarle all'esterno.

3. Quali saranno le linee di sviluppo dell'attività normativa nell'ottava legislatura?

Sicuramente le novità introdotte dal nuovo Statuto potranno influenzare il prodotto normativo: da un lato l'attività legislativa dovrà essere in buona parte dedicata a dare attuazione alle disposizioni statutarie, dall'altro alcune innovazioni avranno sicuramente una ricaduta sulla legislazione a venire.

Pensiamo, in termini procedurali, agli effetti dell'introduzione della possibilità di esame in sede legislativa dei progetti di legge da parte delle commissioni: se la procedura verrà attuata, sarà possibile uno sveltimento dell'esame di alcuni provvedimenti? A questo proposito, la precedente esperienza della previsione di esame in sede redigente dei provvedimenti, previsione che non ha mai trovato attuazione concreta, non induce all'ottimismo.

Quale effetto avranno le previsioni statutarie di espressione di pareri obbligatori nell'iter legislativo da parte del Consiglio delle autonomie locali o della Commissione di garanzia?

Prudentemente lo Statuto ha previsto un parere solo obbligatorio e non vincolante o parzialmente vincolante, ma sicuramente tale previsione influirà sulla celerità di approvazione dei provvedimenti. Come metteva in evidenza il prof. Carlo Emanuele Gallo in un recente seminario sullo Statuto organizzato dalla Regione Piemonte, l'esigenza di celerità non può prevalere sull'esigenza di democraticità. Inoltre, proprio l'obbligatorietà di questi pareri, pur se – come detto - non vincolanti, potrebbe suggerire l'opportunità di un' "esigenza di motivazione" della legge per rendere conto del perché tale parere sia stato eventualmente disatteso, procedendo in analogia a quanto già avviene nella normativa comunitaria o nelle premesse dei decreti legge governativi.

E la nuova ripartizione della competenza regolamentare prevista dallo Statuto?

⁶ Gli atti del ciclo seminariale su come scrivere, comunicare e rendere accessibili le leggi, promosso tra il 2004 e il 2005 dalla Conferenza, sono pubblicate sul n. 12 /2004 di "Parlamenti regionali", organo della Conferenza. I tre seminari di formazione, che hanno costituito il ciclo, hanno permesso di approfondire i molteplici aspetti del rapporto tra "norma" e "linguaggio" essendosi in precedenza posto soprattutto sul linguaggio burocratico e forense mentre è stato trascurato il tema del linguaggio normativo.

⁷ Il progetto "Sesamo, la porta è aperta" è stato presentato dalle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, insieme a Province, Comuni, associazioni ed enti sociali e culturali, nell'ambito della selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale, ed è stato cofinanziato dal CNIPA. Il progetto si propone di razionalizzare le forme di comunicazione fra le istituzioni, di sviluppare la comunicazione diretta dei cittadini con i propri rappresentanti e di contribuire al superamento degli squilibri nell'utilizzo dell'informatica (il c.d. digital divide)

Si tratta di elementi certo importanti ma di cui al momento risulta difficile definire la reale portata innovativa nei processi di formazione della legge e nella qualità della produzione normativa. I prossimi rapporti sulla legislazione potranno valutare se e quali siano state le ricadute dei nuovi dettati statutari sull'operare degli organi regionali e sulle politiche legislative.

4. La qualità della normazione nell'esperienza del Consiglio regionale del Piemonte.

Il nuovo Statuto regionale pone in evidenza all'articolo 48 il tema della "qualità della legislazione" rilevando che i "testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione".

Al di là della sinteticità della formulazione, l'aspetto importante da sottolineare è che essa riconosce e rilancia quanto fin'ora, a partire dai primi anni '80, la Regione ha promosso e realizzato in questo campo.

Nella sezione dedicata al Laboratorio giuridico⁸ nel sito WEB del Consiglio regionale del Piemonte (www.consiglioregionale.piemonte.it) un capitolo è dedicato alle tecniche legislative e legimatiche, intese in senso ampio, prima definendole e poi esplicitando più in dettaglio il "cammino" effettuato.

Il progetto della Banca Dati Arianna delle leggi regionali data dal 1991, ma è interessante ricordare che fin dal 1982 le strutture consiliari, con il lungimirante sostegno degli Uffici di Presidenza di allora, avevano affrontato le tematiche delle regole di corretta scrittura delle leggi, non solo in vista dell'archiviazione automatica dei testi in banche dati (e quindi della loro reperibilità secondo canali di ricerca predefiniti o full text), ma soprattutto per perseguire una migliore qualità redazionale dei testi normativi.

Nel 1995, dopo una lunga sperimentazione ed una adeguata formazione, venne adottato formalmente, con deliberazione consiliare, il Manuale di legistica (prima versione elaborata nel dicembre 1991 dal gruppo di lavoro nazionale coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) su impulso della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome).

⁸ Il **laboratorio giuridico** ([Consiglio regionale del Piemonte - sito ufficiale - Laboratorio giuridico](http://www.consiglioregionale.piemonte.it)) è una struttura originale, di tipo interattivo fra giunta e consiglio, formata da referenti legistici, da dirigenti delle aree sottese al processo legislativo in senso lato; è uno spazio di formazione permanente, di scambio di conoscenze ed esperienze, anche con altre realtà, su tutte le tematiche attinenti le tecniche legislative, nel più vasto ambito delle riforme istituzionali ed è un utile strumento di elaborazione di metodologie di analisi e di monitoraggio proprio nell'ottica di qualificare la produzione normativa, sviluppare le nuove professionalità, che si vede oggi quanto siano importanti per poter sviluppare questa cultura del "fare le leggi" e dell'amministrare nel miglior modo possibile

Nel marzo 2002 è stata pubblicata [la nuova edizione aggiornata del Manuale](#), redatta sempre dall'OLI. Il Consiglio regionale del Piemonte l'ha adottata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 18 settembre 2002.

Intanto sono stati definiti standard comuni fra esecutivo e legislativo raccolti in una apposita guida. Essa contiene in sintesi le [principali regole di legistica e di legimatica](#) (nella banca dati Arianna) per la redazione e la strutturazione dei testi normativi.

Elaborata nel 1995, tale guida, aggiornata nel 1998 e nel marzo 2002, costituisce la base di lavoro per integrare il flusso di produzione normativa fra legislativo ed esecutivo.

Lo strumento, formalizzato, per la gestione integrata del flusso dei testi normativi fra strutture del Consiglio e della Giunta regionale è costituito dal Protocollo di intesa, siglato il 24 maggio 1999 tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta, in accordo con la Direzione Processo legislativo del Consiglio e la Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, sistemi informativi e informatica.

In relazione alle innovazioni costituzionali, legislative, metodologiche e tecnologiche si è proceduto alla stesura di un nuovo [protocollo d'intesa](#), siglato tra le suddette Direzioni il 20 giugno 2002 integrato nel 2003 e nel 2004.⁹

Questa intesa consente non solo la trasmissione telematica dei testi dal momento della presentazione dei progetti al momento della pubblicazione della legge sul BUR (fatto di per sé già positivo per evidenti ragioni di rapidità e certezza dei testi), ma puntualizza le varie fasi istruttorie, definisce l'attività di drafting (che nella realtà piemontese opera secondo un modello distribuito nelle varie strutture sottese al processo legislativo), le competenze per le notifiche all'UE dei provvedimenti che comportano aiuti di Stato, il funzionamento e l'articolazione del Laboratorio giuridico (cfr. nota 8) ed infine l'applicazione del flusso elettronico dei testi, fino alla pubblicazione sul BUR, ad altri atti quali le delibere d'Aula e dell'Ufficio di presidenza, le determinazioni dirigenziali, i comunicati della Commissione nomine.

Con tale protocollo si è confermata la volontà di migliorare sempre più la qualità della regolamentazione: infatti il flusso integrato degli atti normativi, implementando le fonti notiziali¹⁰ e il "dossier virtuale" per ogni progetto di legge in esame, favorisce l'applicazione di metodologie di analisi tecnico-normativa, finanziaria e di impatto regolativo.

Per quanto riguarda il drafting, nel III Rapporto sulla legislazione è stato inserito un apposito capitolo dedicato al monitoraggio dell'attività svolta in tale senso sugli atti

⁹ cfr. articolo Maria Rovero "Il protocollo di intesa sul flusso dei testi degli atti normativi tra l'Assemblea e la Giunta del Piemonte" su Iter Legis n.3 anno 2002- [ITER LEGIS](#)

¹⁰ Nella VII legislatura in particolare sono state attivate le fonti notiziali in calce alla pubblicazione delle leggi regionali sul BUR: lavori preparatori e Note per i riferimenti normativi

normativi nella varie fasi istruttorie, dalla presentazione, all'esame in Commissione, all'approvazione in aula e alla redazione del testo finale da pubblicare sul BUR.

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>

Da tale monitoraggio emerge lo sforzo notevole compiuto da legislatore regionale, supportato adeguatamente dagli uffici, per redigere i testi secondo regole condivise dalle assemblee legislative (l'arte di preparare le leggi, secondo l'espressione di R. Pagano), certamente non sempre di facile applicazione, ma molto importanti come ben ha evidenziato la Presidenza della Repubblica nel rinviare alle Camere due provvedimenti legislativi, nel 2002 e nel 2004, sottolineando in modo rilevante la necessità di applicazione del drafting legislativo per la forma e i contenuti delle norme.

Altri strumenti che sono stati molto migliorati e implementati nel corso degli anni, ed in particolare nella VII legislatura, per perseguire l'obiettivo della qualità della normazione sono le varie schede e griglie di analisi che vengono redatte dagli uffici nelle varie fasi istruttorie del provvedimento.

All'iniziale scheda informativa sui contenuti del progetto di legge, redatta in modo molto sintetico in fase di presentazione anche tenendo conto delle richieste dell'allora Commissario di Governo, si sono aggiunte nuove schede, più complesse:

- la griglia per l'esame di ricevibilità;
- la scheda di analisi preventiva dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione all'esame delle Commissioni consiliari;
- la scheda finanziaria per l'analisi della quantificazione e valutazione degli effetti finanziari (alla luce dei disposti della nuova legge sulla contabilità regionale n.7/2001);
- la scheda per facilitare la lettura delle Relazioni presentate al Consiglio in forza di previsioni normative.

Le schede (o griglie) di analisi contengono domande da cui far emergere un'analisi sul testo normativo (guide all'analisi e al controllo), ma anche alla rilevazione di dati, informazioni e conoscenze sul testo normativo.

I modelli sono consultabili sul sito

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/tecnos.htm>,

mentre i documenti compilati sono rinvenibili nei Dossier Virtuali¹¹ dei provvedimenti normativi, ora in linea sul sito Web solo per i progetti e le leggi regionali, ma a breve anche per le deliberazioni consiliari.

Per meglio definire e formalizzare i vari aspetti e i vari documenti sottesi alle diverse fasi di esame dei provvedimenti, la Presidenza del Consiglio regionale ha emanato la circolare "Istruttoria preliminare dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo"

¹¹ <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/dv/dvinter/Indice/IndiceDossier.htm>

(marzo 2003), mentre è in corso di emanazione la circolare "Esame istruttorio degli atti nelle Commissioni consiliari".

Anche l'implementazione di strumenti informatici da tempo attivati quali la Banca dati delle leggi regionali ARIANNA¹² e il Dossier virtuale dei provvedimenti ha avuto quale idea-guida, nella progettazione prima e nell'attivazione poi, la qualità della normazione, supportando il legislatore con funzioni innovative: navigazione facilitata lungo la catena normativa, simulazione dei testi ex ante, approfondimento degli indicatori giuridici e finanziari, possibilità di costruzione del testo coordinato vigente delle leggi, messa a disposizione di tutti i documenti formali e di quelli elaborati durante l'esame degli atti.

Si tratta quindi di strumenti informatici molto potenti, volti soprattutto a facilitare la conoscenza delle norme, la ricerca delle informazioni e dei documenti in un'ottica di accessibilità e trasparenza, come anche richiesto dalle direttive nazionali sull'e-democracy e l'e-government.

Per quanto riguarda le esperienze piemontesi relative al riordino ed alla semplificazione normativa, dopo una esperienza di gruppo di lavoro sui Testi Unici¹³ che ha dato buoni risultati sul piano teorico, ma non ha avuto molto seguito in fase applicativa, salvo rari casi, il legislatore ha emanato alcune leggi di riordino organico di materia, provvedendo ad abrogare molte leggi regionali. Solo però al termine della VII legislatura è stato presentato, ma non approvato, un disegno di legge di semplificazione che proponeva l'abrogazione esplicita di oltre 600 leggi non più operanti o già abrogate implicitamente.¹⁴

A tale proposta si è arrivati anche grazie ad un lavoro di analisi molto accurato effettuato dalle strutture delle Commissioni consiliari, in costante raccordo con le strutture dell'esecutivo, che ha portato alla pubblicazione nel maggio 2004 del volume "Proposte per un progetto di riordino normativo" contenente le schede, raccolte per materie omogenee, delle leggi regionali ritenute, secondo criteri dati, non più operanti, esplicitando i motivi della possibile abrogazione.

Analogo lavoro è stato recentemente concluso anche per quanto riguarda i Regolamenti non più operanti (su 194 vigenti, gli uffici hanno rilevato la possibilità di abrogarne esplicitamente 66).

Particolare attenzione, in questo complesso quadro, è stata data alla formazione del personale, non solo per l'apprendimento delle procedure di alimentazione, costante e

¹² <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

cfr. anche l'e-book "Un progetto di nome Arianna" a cura di Luisa Gioria:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/progetto_arianna/index.htm

¹³ Il gruppo di lavoro ha lavorato dal luglio 2001 al dicembre 2002. Gli elaborati sono stati pubblicati nel volume del Consiglio regionale "I testi unici regionali, l'esperienza del gruppo di lavoro"

¹⁴ Un disegno di legge in tal senso è stato ripresentato all'inizio dell'VIII legislatura, con l'aggiunta di un articolo che formalizza la opportunità di procedere all'Analisi di Impatto della regolamentazione (AIR) per i provvedimenti ritenuti strategici dalla Giunta regionale. E' divenuto legge regionale 1 agosto 2005, n.13.

tempestiva, delle varie banche dati consiliari, ma soprattutto per il miglioramento della qualità della normazione, dalle regole di drafting, alle analisi ex ante ed ex post (in particolare per la valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti delle leggi approvate), di cui si parlerà diffusamente nel capitolo successivo, al linguaggio normativo.¹⁵

In tale ottica le direzioni Segreteria dell'assemblea regionale e Processo legislativo hanno anche dato vita ad un'esperienza interessante di miglioramento della comunicazione legislativa, progettando e compilando "schede descrittive" delle leggi regionali¹⁶, testandone, con una indagine seppur limitata di customer satisfaction, l'utilità, raccogliendo consensi pressoché unanimi, tanto che si conta di mettere a regime tale strumento a partire dalle leggi dell'VIII legislatura.

Tutto quanto descritto è nato e sta evolvendosi proprio nella consapevolezza sempre più attenta del legislatore e delle strutture a suo supporto che occorre migliorare la produzione normativa nella forma e nei contenuti, in uno sforzo di semplificazione e trasparenza, ben consapevoli che molti e di difficile superamento sono i fattori della cosiddetta "complessità", quali ad esempio (citando Clarich¹⁷):

- Iper-regolazione dell'ordinamento: il mito della legge che tutto deve regolare;
- Moltiplicazione dei livelli normativi;
- Emersione di nuovi interessi pubblici che richiedono nuove regole, nuovi strumenti, nuovi apparati;
- Democrazia parlamentare ed i suoi meccanismi di formazione delle decisioni.

La qualità della legislazione si impone comunque come esigenza di recuperare un ruolo degli organi politici collettivi nella formazione delle decisioni che riguardano la collettività. La finalità è quella di chiarire gli obiettivi, rendere consapevole il decisore politico di quello che va ad approvare, rendere esplicita e chiara la formulazione legislativa per non far decidere ad altri, giudice ecc. (Pitruzzella – cfr nota 15)

Si evidenzia quindi sempre più il tema centrale del ruolo delle Assemblee legislative rispetto agli esecutivi.

Nel momento infatti in cui risulta evidente la crisi di identità dei Parlamenti, si impone come necessario il fatto che i meccanismi (le metodologie - strumenti) di qualità si spostino nell'orbita delle assemblee: l' oscurità e l'inefficacia del precetto normativo comportano uno spostamento di potere delle Assemblee rappresentative ad altri soggetti (come detto, giudici, uffici legali dei poteri forti, burocrazie); migliorare la qualità della

¹⁵ In particolare si cita il percorso seminariale sul linguaggio normativo attivato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee regionali a Torino (ottobre 2004), Reggio Calabria (novembre 2004) e Firenze (gennaio 2005) i cui atti saranno a breve pubblicati sulla rivista Parlamenti Regionali.

¹⁶ Cfr. articolo a cura di Adriana Garabello "Gli strumenti di accompagnamento alla divulgazione delle leggi" sulla rivista Parlamenti Regionali , numero 11/2004.

¹⁷ Cfr. atti convegno Napoli organizzato dal Fornez – ottobre 2003 – "La qualità della regolamentazione, casi italiani e confronti internazionali", pubblicati sulla rivista Iter Legis n. 2-3/2004

normazione significa aumentare il ruolo delle assemblee elettive e non certo una limitazione dei politici da parte dei tecnici.

Gli strumenti di qualità sono "serventi" del legislatore e non viceversa!

Una buona qualità della normazione è rivendicata anche dalla società stessa, come ad esempio dalla Confindustria e dalle organizzazioni sindacali, attori importanti della scena politica, così come le imprese ed i cittadini.¹⁸

"Un recente studio del Fondo monetario internazionale ha rilevato come i miglioramenti della qualità della regolamentazione europea possono condurre ad un aumento fino al 7% del PIL e ad un aumento del 3% della produttività, nel lungo periodo. Tali dati rendono evidente l'importanza che assumono le politiche per il miglioramento della qualità della regolazione, rivelandosi un elemento cruciale per accrescere la competitività degli stati e ridurre le barriere amministrative per cittadini e imprese"¹⁹

Sulla stessa lunghezza d'onda è anche il programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 e il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2005 là ove recita "il miglioramento della regolamentazione e la maggiore qualità della legislazione contribuiscono direttamente a incentivare la crescita, la competitività e l'occupazione, garantendo al contempo l'adeguata tutela dei cittadini e dell'ambiente".

5. Prime sperimentazioni sulla valutazione delle politiche

Da tempo in Regione Piemonte l'istruttoria degli atti assegnati si pone l'obiettivo oltre alla verifica formale e sostanziale della correttezza dei testi, di fornire il massimo delle informazioni utili ai legislatori. Informazioni che, necessariamente, traggono anche spunto dalla verifica delle politiche attuate attraverso strumenti normativi.

E' in tale contesto che si collocano le prime esperienze, più strutturate, di valutazione sia in fase ascendente con l'AIR che in fase di rendicontazione dell'operato tramite meccanismi di monitoraggio e di lettura dei risultati attesi.

Per quanto attiene l'AIR occorre ricordare, come già ampiamente descritto nei precedenti rapporti, che il Consiglio e la Giunta regionale hanno partecipato ad una fase sperimentale guidata dal FORMEZ e terminata nel 2003, che si poneva l'obiettivo di chiarire le potenzialità offerte dallo strumento.

Il messaggio, trasmesso dai formatori in tale occasione, tendeva a validare l'applicazione dell'analisi di impatto della regolazione non soltanto nella fase di progettazione del testo ma anche in quella successiva di valutazione degli effetti.

Le principali difficoltà emerse nel corso della sperimentazione sono state senz'altro quelle collegate alla oggettiva problematicità insita nella costituzione di scenari realistici e

¹⁸ cfr. paper di ASTRID, aprile 2003, sulla qualità della normazione negli Statuti regionali.

¹⁹ Tratto da intervento Federico Basilica al convegno Formez citato in nota 8).

cioè fondati su dati: aggiornati, omogenei e reperibili attraverso banche dati diffuse. Discorso a parte meriterebbe la modalità di reperimento dati e informazioni attraverso le consultazioni, si tratta infatti di uno strumento che accentua la difficoltà di applicazione in sede Assembleare ove più difficile appare la percezione di consultazioni svolte con finalità non istituzionali ma di indagine.

Tuttavia la sperimentazione effettuata ha suscitato grande interesse nell'ambito dell'Amministrazione regionale, il bilancio criticità- vantaggi si è risolto a favore dei vantaggi. Và quindi registrata la volontà di dare concreta attuazione all'approccio di analisi, soprattutto in fase ascendente, per gli atti ritenuti particolarmente significativi e strategici. A tal fine si è attuata una attività formativa, che ha coinvolto anche il personale delle commissioni consiliari permanenti, volta ad offrire strumenti tecnici finalizzati alla lettura delle schede AIR. Schede che attualmente non hanno ancora trovato una concreta applicazione.

La più recente evoluzione nella percezione disciplinare della materia vede una legge approvata in apertura della ottava legislatura, su proposta della Giunta regionale, che prevede al primo articolo l'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione. Chiarisce che lo strumento è finalizzato alla valutazione preventiva degli effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Propone quale riferimento per l'analisi: il contesto normativo, l'effettiva necessità dell'intervento di regolazione e le possibili opzioni alternative, l'adeguatezza della soluzione selezionata, i costi ed i benefici previsti per l'amministrazione ed i soggetti interessati.

La legge regionale scelta per supportare l'AIR è quella relativa al riordino normativo effettuato attraverso l'abrogazione di numerose leggi regionali non operanti. E' ben chiarito in tale sede che i casi cui applicare l'AIR sono individuati dalla Giunta regionale per supportare le proprie decisioni a seguito di una opportuna informazione da effettuare di volta in volta presso la commissione consiliare competente per materia.

Diversa e maggiormente coinvolgente per il Consiglio regionale, la sperimentazione fin qui condotta, legata al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche pubbliche. Sperimentazione che nasce nel febbraio del 2002 quando gli uffici di presidenza dei consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana deliberano di procedere alla realizzazione di un progetto per rilanciare e dare maggior corpo alla funzione di controllo delle assemblee mediante strumenti statutari, legislativi ed organizzativi. Lo scenario comune alle regioni interessate è quello che vede controlli declinati nelle forme tradizionalmente definite in sede regolamentare²⁰. La stagione che si profila, a fronte di un rafforzamento dell'esecutivo in forza della nuova legge elettorale,

²⁰ Vedi di Silvia Bertini articolo "Controlli declinati da fonti normative" su Parlamenti regionali n°7 Franco Angeli 2003

richiama infatti l'obbligo, per i consigli, di meglio strutturare la funzione di controllo e di indirizzo per affermare il ruolo di garanzia delle Assemblee.

Per l'attuazione del progetto finalizzato al controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali denominato CAPIRE i quattro consigli conferiscono incarico all'ASVAPP (Associazione per lo sviluppo della valutazione e l'analisi delle politiche pubbliche).

Dal punto di vista organizzativo in fase di avvio del progetto sono stati costituiti:

- un Comitato di indirizzo composto da due consiglieri per ogni consiglio designati dall'Ufficio di Presidenza (garantendo la partecipazione della minoranza) con funzioni di indirizzo e di riferimento politico istituzionale,²¹
- un Comitato tecnico formato da dirigenti dei quattro consigli e da un rappresentante ASVAPP con funzioni di coordinamento e verifica,²²
- una struttura operativa di ricerca composta da un direttore e da uno staff di ricerca con funzioni di collaborazione con le strutture dei consigli.²³

L'attività si è mossa con gli obiettivi di:

1. introdurre il principio del controllo delle politiche negli Statuti regionali,
2. sperimentare l'introduzione di clausole valutative nella legislazione regionale,
3. attrezzare le strutture interne ai consigli regionali a supporto della valutazione e del controllo; inoltre: progettare e realizzare un sito Web e supportare l'attività del comitato di indirizzo.

Le modalità di attuazione del progetto sono puntualizzate da una apposita convenzione (condivisa dai quattro consigli) ed approvata da ciascun ufficio di presidenza, che affida gli incarichi ed individua le risorse. La sperimentazione, prevista inizialmente in un anno, è stata poi prorogata con analoghe deliberazioni dall'ufficio di presidenza.

L'attività svolta ha comportato significative modificazioni anche di ordine organizzativo. Si è infatti scelto un percorso parallelo tra l'approfondimento scientifico e l'applicazione pratica in fase di istruttoria presso le commissioni.

L'approccio sperimentale, in questa prima fase tutto tecnico ed estremamente coinvolgente per la struttura, ha costituito nel contempo punto di forza e di debolezza. Punto di forza in quanto si è registrata una sostanziale apertura della componente politica, sia da parte dell'assemblea che dell'esecutivo, a validare le proposte tecniche di inserimento dello strumento privilegiato per iniziare un percorso di valutazione

²¹ Per il Piemonte i consiglieri Sergio Deorsola (al momento della designazione appartenente allo schieramento della maggioranza) e Giovanni Caracciolo (in qualità di vice presidente della commissione Statuto), in allegato è descritto il comitato di indirizzo interregionale

²² Per il Piemonte Maria Rovero, Adriana Garabello, Silvia Bertini,

²³ tra gli altri il Prof Alberto Martini direttore del progetto valutazione ed il prof Marco Sisti ricercatore

sistematica: le clausole valutative. Punto di debolezza perché la sollecitazione alla conclusione del percorso attivato in legge risiede necessariamente in un input politico che sarà tanto più attivo quanto più frutto di una forte condivisione della proposta.

Il nuovo tipo di attività ha comportato, nel corso della legislatura, la progettazione di percorsi formativi di parte del personale addetto alle commissioni permanenti. Un approccio istruttorio ispirato anche alla cultura della valutazione comporta infatti una consapevolezza disciplinare in sede tecnica che non può essere improvvisata e che richiederà un considerevole investimento sulle risorse umane anche nel prossimo futuro. Investimento tanto più necessario in quanto la fase sperimentale si avvia ad un necessario consolidamento. Il nuovo statuto infatti dispone che: "Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne il raggiungimento dei risultati previsti".

Si tratta quindi di definire come e con quali strumenti proseguire il percorso tracciato, ed è forse questa la sfida più interessante della legislatura appena iniziata. Gli strumenti utilizzabili sono molteplici ma il vero obiettivo è il raggiungimento della piena consapevolezza, da parte del legislatore dell'importanza e dell'utilità del ruolo di verifica della bontà delle scelte compiute.

6. Prospettive di lavoro - La redazione in automatico del rapporto sulla legislazione regionale.

È stata di recente definita e inserita sul sito del Consiglio regionale una procedura informatica (redazione in automatico del rapporto sulla legislazione regionale) che permette in qualunque momento la conoscenza dello stato della legislazione.

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/prima.html>

Essa consente l'elaborazione e la generazione automatica di report riferiti ai principali dati definiti dall'OLI e ricorrenti in tutti i rapporti sulla legislazione, sia nazionale che regionale, utilizzando i dati presenti nella banca dati delle leggi regionali Arianna. E' in tal modo possibile la conoscenza e l'analisi di tutta la produzione legislativa dell'assemblea regionale nonché la gestione del patrimonio legislativo (interventi di riordino normativo, abrogazione delle leggi non più operanti, numero articoli e commi, durata dell'iter).

L'elaborazione automatica e l'estrazione dei dati possono essere effettuate sulle leggi o sui progetti di legge scegliendo un periodo di analisi quali l'anno, la legislatura o periodi temporali diversi. Per ogni periodo è possibile estrarre diversi dati relativi all'esame dei provvedimenti, alle materie trattate, all'iniziativa legislativa ecc. All'interno di queste voci sono reperibili numerosi altri dati di maggior dettaglio, aggregati per il periodo temporale individuato.

La redazione del rapporto diventa in tal modo non un evento legato a scadenze fisse (l'anno solare o la fine della legislatura) ma uno strumento diffuso, agile e flessibile di conoscenza permanente sullo stato della legislazione.

Numerosi sono i vantaggi dal punto di vista operativo: da una lato, i consiglieri e le strutture interessate (uffici del Consiglio o della Giunta, segreterie dei gruppi) possono estrarre i dati ed elaborarli nonché redigere autonomamente il rapporto quando serve e per gli aspetti che interessano, dall'altro si supera l'esigenza di una struttura istituzionalmente dedicata alla redazione del rapporto mentre le stesse energie possono essere dedicate ad analisi ed approfondimenti più pertinenti.

Vi sono indubbiamente anche vantaggi culturali: non solo si attua una procedura che risponde a criteri di trasparenza, accessibilità, flessibilità e interattività ma si realizza una forma nuova di "valutazione" permanente e costante dell'operato dell'assemblea e del prodotto legislativo che si affianca ad altri strumenti già consolidati da tempo in uso presso gli uffici e le strutture consiliari quali il drafting e i manuali "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", l'analisi di fattibilità ex ante e ex post e le clausole valutative e il progetto CAPIRe di cui si parla diffusamente nel cap. 5.

Vista dunque questa possibilità di estrapolazione automatica di dati statistici, nonché la pubblicazione, nella seconda parte di questo volume, del questionario, completo di risposte, redatto per la Camera dei deputati quale contributo al Rapporto sullo stato della legislazione 2005, si è ritenuto non più necessario inserire in questo IV rapporto i capitoli più tradizionali contenenti grafici e numeri relativi ai dati sopra descritti, ma si è preferito limitare l'approfondimento quali-quantitativo su aspetti peculiari dell'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Sono stati inseriti due capitoli dedicati rispettivamente alla analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti (cap. 7) e alla analisi dei "tempi dell'aula" e della sua attività (cap. 8).





7. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti


Si conferma nell'intera legislatura quanto già evidenziato nei precedenti rapporti circa un andamento fluttuante di percentuali delle leggi approvate a maggioranza: 64% nel 2000, 73 % nel 2001, 79% nel 2002 e il 68% nel 2003, 70% nel 2004 e 50% nel breve scorcio di fine legislatura del 2005.

Viceversa emerge nel 2003 una tendenza all'aumento delle leggi approvate all'unanimità (dei presenti 8% e dei votanti 24%), mantenuta nel 2004 (dei presenti 20% e dei votanti 10%) e nel 2005 dove si arriva al 50%.

I grafici pubblicati, riferiti ai singoli anni e all'intera legislatura, possono meglio rendere l'idea di questi andamenti per i quali non si rileva una specifica ragione salvo il

fatto, ovvio, che nel corso della legislatura è stato più facile portare ad approvazione leggi maggiormente condivise.






Per quanto riguarda l'utilizzo della potestà emendativa, nel 2005 il 33% delle leggi è stato approvato senza emendamenti, nel 2004 il 22,5%, nel 2003 il 36% circa, a fronte del 53% nel 2000, del 50% nel 2001 e del 27,3 % nel 2002.

Si evidenzia quindi un biennio iniziale di legislatura che vede molte leggi approvate senza emendamenti, così come nel 2003, mentre nei restanti anni il dato fluttua su valori più bassi intorno al 25-30%.

Circa i soggetti presentatori di emendamenti e il loro grado di "successo", i dati in generale della legislatura evidenziano che:


- gli emendamenti con più elevato "grado di successo" di approvazione sono quelli presentati dalla maggioranza (62%), a fronte del 24% della minoranza.
- nel 2002-2003 si evidenzia un'alta percentuale di approvazione di emendamenti congiunti, con una media di legislatura pari al 14%.
- gli emendamenti ritirati sono sempre più numerosi di quelli votati (62% a fronte del 27% respinti e dell'11% approvati); da ciò si può evincere il significato il più delle volte di "stimolo e sollecitazione" degli emendamenti presentati per ottenere risultati senza arrivare al voto.

LEGGI APPROVATE (PRESENZA DI EMENDAMENTI)





CON EMENDAMENTI	8	19	24	24	31	4
SENZA EMENDAM.	9	19	9	13	9	2

SOGGETTI PRESENTATORI



ESITO EMENDAMENTI






In particolare possiamo sottolineare alcuni dati annuali:



- nel 2003, l'86% circa degli emendamenti è presentato dalle opposizioni, quasi come avvenuto nel 2000 (64%) e nel 2002 (91%), mentre nel 2001 si era verificato un picco di presentazioni (75%) da parte della maggioranza, legato ad una specifica contingenza politica; nel 2004 maggioranza ed opposizione si dividono al 50% l'onere di presentazione degli emendamenti, mentre nel breve periodo del 2005 l'84% è presentato dall'opposizione (si riferiscono prevalentemente alla legge di bilancio);
- nel 2004 il 13% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 42% respinto e il 45 % ritirato, mentre nel 2005 i dati sono rispettivamente 14%, 26% e 60%;
- nel 2003, invece, solo il 8 % degli emendamenti presentati è stato approvato, il 45% è stato respinto ed il 47% è stato ritirato o dichiarato superato; i dati si differenziano molto dal 2000, quando è stato approvato il 51% dei presentati, mentre si avvicinano al 10% del 2001 e del 2002 (con il 15% circa di respinti e oltre il 75% di ritirati o superati).

Circa i presentatori degli emendamenti si rinvia ai grafici per i singoli anni.



I dati medi di legislatura ci dicono che la maggioranza ha presentato il 35% degli emendamenti, l'opposizione il 64% e congiuntamente l'1%.


ANNO 2000








ANNO 2001











ANNO 2002






ANNO 2003



ANNO 2004



ANNO 2005 FINO AL 16/02/2005



8. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale nella VII Legislatura.

VII LEGISLATURA

(dal 29 maggio 2000 al 16 febbraio 2005)

Dati intera legislatura	
TOTALE SEDUTE	538
TOTALE GIORNATE	307
TOTALE ORE	1.372.29


Com'è noto, l'attività consiliare è strutturata in maniera composita: oltre all'attività legislativa assegnata in via prioritaria al Consiglio regionale dall'articolo 121, comma 2, della Costituzione, sono state prese in esame tutte le altre attività, dettagliate in una serie di categorie:

- 1. attività legislativa** – ricomprende il tempo dedicato alla discussione delle proposte o disegni di legge successivamente al licenziamento da parte della Commissione competente. Il dibattito consiliare si articola nelle fasi dello svolgimento di una o più relazioni illustrative e conseguente discussione generale, della discussione dell'articolato e di eventuali emendamenti ad esso riferiti e della votazione finale. Compare in questa attività anche il tempo dedicato ad esaminare possibili ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti legislativi discussi (articolo 78 Regolamento) o a questioni pregiudiziali strettamente collegate (articolo 63 Regolamento);
- 2. attività amministrativa** - si riferisce alla discussione inerente alle deliberazioni, ivi comprese quelle di approvazione di regolamenti, nomine, valutazione di insindacabilità - nell'ambito di procedimenti giudiziari - nei confronti dei consiglieri (l.r 32/2001), decreti del Presidente del Consiglio. Sotto questa voce è presente anche il tempo dedicato agli adempimenti necessari ad ogni inizio legislatura relativamente ad eventuali dimissioni e surrogazioni successive a rinunce alla carica di Consigliere regionale (ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) , nonché agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto e all'articolo 4 del Regolamento concernenti l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari del Consiglio regionale;
- 3. attività di indirizzo politico** - viene preso in esame il tempo dedicato al dibattito di mozioni e ordini del giorno non strettamente collegati ad altri atti normativi, aventi come oggetto argomenti di competenza regionale o di

interesse generale, iscritti come singoli punti all’o.d.g. della seduta. Il loro svolgimento si articola nelle fasi di illustrazione, discussione e votazione finale;

4. **sindacato ispettivo** - il tempo dedicato a questa attività comprende lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze che, nel primo caso, si articola nella risposta della Giunta e nella replica, per non più di 5 minuti, dell’interrogante o di uno degli interroganti, mentre, nel secondo caso, prevede l’illustrazione, per non più di 5 minuti, della domanda da parte dell’interpellante, cui segue la risposta della Giunta ed una eventuale breve replica del Consigliere che l’ha presentata;
5. **dibattiti politici** – tale categoria comprende il tempo dedicato alle comunicazioni della Giunta regionale su argomenti di particolare interesse economico, politico o sociale, i Consigli straordinari convocati ad hoc su uno specifico tema e le assemblee aperte ex articolo 46 del Regolamento consiliare;
6. **varie** – questa voce di tipo residuale comprende il tempo dedicato alle questioni procedurali di tipo pregiudiziale o preliminare, le questioni riconducibili al titolo “ordine dei lavori”, i saluti alla persone in visita al palazzo, le commemorazioni di personaggi di spicco nell’ambito politico o culturale oppure che hanno avuto una presenza di rilievo per la Regione (solitamente ex Consiglieri).

La ripartizione dei tempi lavorativi dell’intera VII legislatura, al netto delle pause (come evidenziato nel relativo grafico a torta), è stata la seguente:




- attività legislativa 47%
- attività amministrativa 12%
- attività di indirizzo politico 6%
- sindacato ispettivo 11%
- dibattiti politici 13%
- varie 11%


Per una più analitica descrizione, tali dati sono suddivisi ed illustrati graficamente per i singoli anni della legislatura.

ATTIVITA' IN ORE							
anno	attività legisla- tiva	attività ammini- strativa	attività indirizzo politico	sindacato ispettivo	dibattiti politici	varie	totale attività
2000	27.55	44.33	19.25	14.37	38.10	13.15	157.55
2001	126.50	27.30	28.35	43.45	37.10	42.16	306.06
2002	142.13	26.10	17.32	27.15	62.40	32.05	307.55
2003	170.13	33.00	18.49	32.30	32.53	33.40	321.05
2004	148.54	29.58	3.40	25.05	19.15	19.21	246.13
2005	18.59	5.30	0.07	1.25	0.00	7.14	33.15
totali	635.04	166.41	88.08	144.37	190.08	147.51	1.372,29


**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2000**




**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2001**




**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2002**




**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2003**







**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2004**






**VII LEGISLATURA
ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO
ANNO 2005**











Procedendo all'osservazione degli ulteriori grafici prodotti, che rilevano l'andamento dei lavori del Consiglio regionale nel periodo gennaio-dicembre e confrontano analoghi periodi degli anni 2001-2002-2003-2004, si constata un andamento non sempre omogeneo, che tuttavia ha registrato picchi elevati in occasione dell'esame di provvedimenti ad ampia rilevanza istituzionale e politica.

Occorre peraltro rimarcare una regolare elevata attività nei periodi che precedono le pause dei lavori consiliari e nei periodi in cui ricorrono scadenze statutarie (ad esempio, sessioni di bilancio).


Esempi in proposito sono l'attività legislativa del mese di luglio 2002, durante il quale, insieme alla discussione relativa ai documenti di bilancio, si è svolto un ampio dibattito sul disavanzo della sanità (ddl. 365, poi divenuto legge regionale 25 luglio 2002, n. 17) oppure l'attività del mese di luglio 2003, in cui è stata esaminata la legge regionale sulla montagna (legge regionale n. 19). Molto spazio è stato dedicato al problema degli OGM, degli Ospedali Valdesi e all'emergenza idrica.

Cali di attività sono invece riscontrabili in occasione delle tornate elettorali e referendarie (locali e nazionali), durante le quali è tradizionalmente sospesa l'attività consiliare, analogamente a quanto avviene al Parlamento.


Nel corso del 2004 ha avuto luogo un significativo decremento dell'attività consiliare rispetto agli anni precedenti, che erano stati invece caratterizzati da un trend in aumento anche rispetto alla VI legislatura. Come è possibile rilevare dalla lettura dei

grafici relativi al confronto tra le sedute e le giornate di Consiglio regionale della VI e VII legislatura, è sensibilmente diminuito sia il numero delle sedute che quello delle giornate di lavoro; risulta conseguentemente diminuito anche il numero complessivo di ore.

GIORNATE DI CONSIGLIO							TOTALE
VI LEGISLATURA	15/06/1995	1996	1997	1998	1999	10/04/2000	
	21	45	69	67	78	16	296
VII LEGISLATURA	29/05/2000	2001	2002	2003	2004	16/02/2005	
	32	69	67	71	55	13	307



SEDUTE DI CONSIGLIO							TOTALE
VI LEGISLATURA	15/06/1995	1996	1997	1998	1999	10/04/2000	
	30	69	104	114	120	31	468
VII LEGISLATURA	29/05/2000	2001	2002	2003	2004	16/02/2005	
	52	124	116	133	95	18	538



L'attività massima è registrabile nel mese di maggio 2003, dovuta alla discussione del ddl n. 252 (poi diventato legge regionale 26 giugno 2002, n. 10), riguardante i cosiddetti "buoni scuola", che ha visto una dura contrapposizione tra maggioranza e minoranza, con ampia discussione e presentazione di ben 782 emendamenti.

Segue, in termini percentuali, l'attività del mese di luglio 2002, in cui, oltre alla consueta discussione dei provvedimenti finanziari, c'è stato un ampio dibattito sul disavanzo della sanità.

La sanità è peraltro un argomento che impegna molte ore dell'attività consiliare. In proposito, basta osservare i dati relativi al dibattito politico sui piani aziendali delle ASL e delle ASO del mese di aprile 2001 oppure quelli riguardanti l'attività amministrativa legata all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sanità del settembre 2001.

L'attività minima è invece riscontrabile nel mese di maggio 2001, dovuta all'interruzione dei lavori in prossimità delle elezioni amministrative e politiche.

L'attività prevalente rimane quella legislativa. Nel 2004 ha raggiunto il suo culmine nei mesi di agosto e novembre, in corrispondenza della discussione del nuovo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1); è da rilevare che si tratta di due mesi che, nel corso degli altri anni, erano stati caratterizzati da una modesta attività.

Infine, di significativo rilievo è la percentuale dell'attività ricondotta alla voce "varie" (11%), che ha lo stesso peso percentuale del tempo dedicato all'attività di "sindacato ispettivo" ed è di gran lunga superiore (quasi il doppio) all'attività di "indirizzo politico" (che registra una percentuale del 6%).

PARTE SECONDA

**Il Rapporto sullo stato della legislazione regionale piemontese
(Questionario Camera Deputati)**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Contributo del Consiglio regionale del Piemonte al

Rapporto sullo stato della legislazione 2004

della Camera dei Deputati

Rilevazione 2004/2005 e intera VII legislatura

Coordinamento a cura di

Maria Rovero – Segretario generale del Consiglio regionale del Piemonte – Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale
Adriana Garabello – Direzione Processo legislativo

Redazione a cura di:

Silvia Bertini – Dirigente Settore Commissioni legislative con

Tersilla Elsa Aliberti, Sarah Ballari, Alberto Crosio, Fabrizio d’Alonzo, Angela Montanari, Anna Maria Parrino, Fabio Poppi, Renata Regge, Laura Maria Spagnolini

Gelsomina Agricola, Chiara Casagrande, Federica Moi, Elena Negri e Claudia Parola – Settore Studi e documentazione legislativi

Giuseppe Fraudatario – Dirigente Settore Assemblea con
Ornella Galliero e Laura Sartori

Silvano Ghiglione e Elisa Ticozzelli – Settore Sviluppo e Gestione Sistema informativo e Banca dati Arianna

Giuliano Bertello – Direzione affari istituzionali e processo di delega - Settore attività giuridica-legislativa –Giunta regionale

Giovanni Galasso e Mauro Marzola – CSI piemonte

Ha collaborato Piera Ronco – Segreteria Direzione Processo legislativo

Il questionario per il rapporto 2004

Premessa. Il questionario per il rapporto 2004 sullo stato della legislazione è stato impostato alla luce di due significativi elementi di novità, che attendono:

- alla predisposizione di una griglia degli elementi comuni ai rapporti regionali sulla legislazione;
- agli obiettivi del rapporto 2004, volto ad effettuare un bilancio di legislatura delle Regioni a statuto ordinario.

Nell'elaborazione del questionario si è cercato di tenere conto, per quanto possibile, dei rilievi sollevati nel corso delle riunioni svoltesi il 18 gennaio ed il 3 febbraio 2005 presso la sede della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali.

Le linee direttrici sono sostanzialmente le seguenti:

1. semplificazione del questionario, con la riformulazione di alcune domande, in modo da avere dalle Regioni un dato già sintetico e, là dove possibile, tentativo di ricondurre ad informazioni di tipo quantitativo le risposte delle Regioni;
2. riformulazione delle domande relative ai cinque settori, in modo da far emergere in maniera più sintetica e – confidiamo – efficace alcuni elementi utili per tracciare il bilancio di legislatura.

S O M M A R I O

SEZIONE PRIMA: Numero e tipologia delle leggi e dei regolamenti delle Regioni e delle Province autonome.....	1
1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali.....	1
1.2. - Iniziativa legislativa	2
1.3. - Durata media dell'iter di approvazione delle leggi	3
1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale	5
1.5. - Riordino normativo e qualità della legislazione.....	6
1.6. - Dati quantitativi sul numero e la dimensione dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE.....	9
1.7. - Dati quantitativi sul numero e la dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE	11
1.8 - Dati quantitativi complessivi sul numero dei regolamenti regionali.....	12
SEZIONE SECONDA: Classificazione delle leggi e dei regolamenti: sia per macrosettori, sia per materie.....	13
2.1 - Fonte giuridica della potestà legislativa	13
2.2 - Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia.....	14
2.3 - Rapporti tra Giunta e Consiglio	18
2.4 - Procedimento di formazione e di approvazione degli statuti regionali	19
2.5 - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali	21
2.6 - Politiche regionali nel settore dell'Agricoltura nell'anno 2004.....	22
2.7. - Politiche regionali nel settore delle attività produttive nell'anno 2004.....	32
2.8. - Politiche regionali nel settore dei lavori pubblici, governo del territorio, ambiente e protezione civile nell'anno 2004	45
2.9. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2004.....	84
2.10. - Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea.....	97
2.11 - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione	100

MODULI DA COMPILARE

SEZIONE PRIMA: Numero e tipologia delle leggi e dei regolamenti delle Regioni e delle Province autonome

1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali:

MODULO n. 1.1. – NUMERO E DIMENSIONE DELLE LEGGI REGIONALI			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>		
1.1.1.	numero totale delle leggi regionali approvate	40	171
1.1.2.	numero totale degli articoli delle leggi regionali	429	1491
1.1.3.	numero totale dei commi delle leggi regionali	1073	3339
1.1.4.	numero totale dei caratteri delle leggi regionali	515587	1834626
1.1.5.	numero medio delle leggi regionali nell'anno		34,2
1.1.6.	numero medio degli articoli delle leggi regionali	10,72	8,7
1.1.7.	numero medio dei commi delle leggi regionali	26,82	19,52
1.1.8.	numero medio dei caratteri delle leggi regionali	12889,7	10728,8

Annotazioni

Anno 2005

numero totale delle **leggi** regionali approvate n. 6
 numero totale degli **articoli** delle leggi regionali n. 55
 numero totale dei **commi** delle leggi regionali n. 117
 numero totale dei **caratteri** delle leggi regionali n. 56767
 numero medio degli **articoli** delle leggi regionali n. 9,16
 numero medio dei **commi** delle leggi regionali n. 19,5
 numero medio dei **caratteri** delle leggi regionali n. 9461,2

1.2. - Iniziativa legislativa:

indicare in termini numerici ed in percentuale le leggi in base all'iniziativa, specificando l'iniziativa mista quali soggetti coinvolga:

MODULO n. 1.2. – INIZIATIVA LEGISLATIVA – LEGGI PROMULGATE			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.2.1.	numero totale delle leggi	40	171
1.2.2.	numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	33	138
1.2.3.	% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	82,5%	80,7%
1.2.4.	numero delle leggi di iniziativa CONSILIARE	6	32
1.2.5.	% delle leggi di iniziativa della CONSILIARE sul totale delle leggi	15%	18,71%
1.2.6.	numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI		
1.2.7.	% delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi		
1.2.8.	numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE		
1.2.9.	% totale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi		
1.2.10.	numero totale delle leggi di iniziativa MISTA	1	1
1.2.11.	% totale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi	2,5%	0,59%
1.2.12.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO REGIONALE		
1.2.13.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI		
1.2.14.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE		
1.2.15.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO REGIONALE / ENTI LOCALI		
1.2.16.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO REGIONALE / INIZIATIVA POPOLARE		
1.2.17.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO REGIONALE / ENTI LOCALI		
1.2.18.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO REGIONALE / INIZ:VA POP.		
1.2.19.	... <i>altro</i>		

Annotazioni

Anno 2005

numero totale delle leggi n. 6
 numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA n. 5
 % delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi 83,3%
 numero delle leggi di iniziativa CONSILIARE n. 1
 % delle leggi di iniziativa CONSILIARE sul totale delle leggi 16,7%

1.3. - Durata media dell'iter di approvazione delle leggi:

Dividere le leggi del 2004 e dell'intera legislatura nelle seguenti classi in relazione alla durata dell'iter:

MODULO n. 1.3. – DURATA MEDIA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI ¹			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.3.1.	numero delle leggi la cui durata media è compresa tra 1 e 30 giorni	7	46
1.3.2.	numero delle leggi la cui durata media è compresa tra 31 e 90 giorni	7	33
1.3.3.	numero delle leggi la cui durata media è compresa tra 91 e 180 giorni	3	17
1.3.4.	numero delle leggi la cui durata media è compresa tra 181 e 360 giorni	5	30
1.3.5.	numero delle leggi la cui durata media è stata maggiore di 360 giorni	18	45
1.3.6.	durata media dell'iter delle leggi	384,87	238

¹ Si fa riferimento, come negli altri rapporti, al numero di giorni di calendario intercorsi tra la data della prima seduta nella quale è effettivamente iniziato l'esame del disegno di legge in Commissione e la data della seduta nella quale la legge è stata approvata definitivamente dal Consiglio regionale.

Annotazioni

Anno 2004

Ne'll'anno 2004 la durata media dell'iter delle leggi è decisamente più alta perchè vi sono tre leggi con durata dell'iter superiore ai mille giorni.

Anno 2005

numero delle leggi la cui durata media è compresa tra **1** e **30** giorni n. 3
numero delle leggi la cui durata media è compresa tra **31** e **90** giorni n. 1
numero delle leggi la cui durata media è compresa tra **91** e **180** giorni n. 0
numero delle leggi la cui durata media è compresa tra **181** e **360** giorni n. 2
numero delle leggi la cui durata media è stata maggiore di **360** giorni n. 0
durata media dell'iter delle leggi 108

1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:

Indicare il numero delle leggi regionali, distinte in ordinarie e statutarie – nel 2004 e nell'intera legislatura – oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

MODULO n. 1.4. – NATURA DELLE LEGGI E IMPUGNATIVA COSTITUZIONALE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.4.1.	numero delle leggi “ ORDINARIE ” oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale	3	11
1.4.2.	numero delle leggi “ STATUTARIE ” oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale	0	0

Annotazioni

Negli anni 2000 e 2001 non è stata impugnata alcuna legge della Regione.

Nel 2002 sono state impugnate 3 leggi.

Nel 2003 sono state impugnate 4 leggi.

Nel 2004 sono state impugnate 3 leggi.

Nel 2005 è stata impugnata 1 legge.

Degli 11 ricorsi presentati 5 sono stati definiti con sentenza e per uno la Corte ha emesso un'ordinanza che ha dichiarato cessata la materia del contendere.

1.5. - Riordino normativo e qualità della legislazione:

Indicare il numero delle leggi regionali, distinte secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.5. – RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.5.1.	numero totale dei TESTI UNICI approvati	1	3
1.5.2.	<i>tra quelli di cui al quesito 1.5.1.</i> il numero dei TESTI UNICI COMPILATIVI approvati		
1.5.3.	<i>tra quelli di cui al quesito 1.5.1.</i> il numero dei TESTI UNICI LEGISLATIVI approvati	1	3
1.5.4.	numero totale delle LEGGI generali di riordino della materia approvate	1	1
1.5.5.	<i>tra quelle di cui al quesito 1.5.4.</i> il numero delle LEGGI generali di riordino della materia che adottano la tecnica redazionale del TESTO NUOVO		
1.5.6.	<i>tra quelle di cui al quesito 1.5.4.</i> il numero delle LEGGI generali di riordino della materia che adottano la tecnica redazionale della NOVELLA		
1.5.7.	<i>tra quelle di cui al quesito 1.5.4.</i> il numero delle LEGGI generali di riordino della materia che adottano la tecnica redazionale MISTA	1	1
1.5.8.	leggi annuali di semplificazione approvate		
1.5.9.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI della GIUNTA	12	35
1.5.10.	<i>nelle leggi di cui al quesito 1.5.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione		
1.5.11.	<i>negli atti di cui al quesito 1.5.9.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA effettivamente adottati		
1.5.12.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI del CONSIGLIO REGIONALE	2	9
1.5.13.	<i>nelle leggi di cui al quesito 1.5.12.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO REGIONALE di cui è prevista l'adozione	2	17
1.5.14.	<i>negli atti di cui al quesito 1.5.12.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO REGIONALE effettivamente adottati	0	18

1.5.15.	numero delle leggi regionali in vigore all'inizio del periodo considerato	1516 al 31/12/2003	1425 al 16/4/2000
1.5.16.	numero delle leggi regionali in vigore al termine del periodo considerato	1511 al 31/12/2004	1516 al 2/4/2005
1.5.17.	numero degli articoli delle leggi regionali in vigore all'inizio del periodo considerato		
1.5.18.	numero degli articoli delle leggi regionali in vigore al termine del periodo considerato		
1.5.19.	numero delle leggi regionali abrogate nel periodo considerato	45	79
1.5.20.	numero totale di abrogazioni DIFFERITE di leggi o di articoli di leggi	4	5
1.5.21.	<i>tra quelle di cui al quesito 1.5.20.</i> il numero delle abrogazioni DIFFERITE a data certa	1	1
1.5.22.	<i>tra quelle di cui al quesito 1.5.20.</i> il numero delle abrogazioni CONDIZIONATE al verificarsi di un evento	3	4
1.5.23.	Numero delle leggi composte di un unico articolo volto all'abrogazione di leggi implicitamente abrogate o non più operanti, specificando se tali leggi vengono individuate in apposito allegato		
1.5.24.	numero delle leggi che prevedono monitoraggio e controlli sulla loro attuazione	9	26
1.5.25.	Esperienze di valutazioni ex ante	2	2
1.5.26.	esperienze di valutazioni ex post	7	8
1.5.27.	Quante relazioni della Giunta al Consiglio sono state presentate sullo stato di attuazione delle leggi	12	1 (2005)

In relazione ai quesiti 1.5.9. e 1.5.10, ci si può limitare ai regolamenti della Giunta, previa indicazione esplicita.

In relazione ai quesiti 1.5.12 e 1.5.13, ci si può limitare ai regolamenti consiliari, previa indicazione esplicita.

Annotazioni

Anno 2005

Leggi approvate n. 6

Leggi abrogate n. 0

Nelle sette Legislature

Leggi approvate totali n. 1903

Leggi abrogate totali n. 386

Articoli approvati totali n. 16749

1.5.12. Non è stata conteggiata la legge regionale 32/2001 che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di deliberazioni consiliari inerenti l'insindacabilità dei consiglieri. Nel corso della VII legislatura sono stati approvate 9 deliberazioni consiliari, correlate ad altrettanti casi concreti.

1.5.14. Sono stati conteggiati gli atti del Consiglio regionale che sono approvati ogni anno ai sensi della legge regionale 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). Non sono state considerate le deliberazioni consiliari relative a nomine, ancorché previste da leggi della legislatura in commento.

1.5.16. La legge regionale 25/2002 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 353/2003

1.5.24. Il numero non comprende le clausole valutative (per cui cfr 1.5.26). A titolo informativo si segnala che, nell'intero corpus legislativo, sono complessivamente 89 le leggi che hanno previsto la presentazione di relazioni.

1.5.25. Il numero si riferisce all'esperienza di redazione della scheda AIR sulle materie "piste sci" e "attività produttive".

1.2.26. Il numero riportato fa riferimento alle leggi approvate che contengono clausole valutative.

Si segnala altresì che le strutture di supporto alle Commissioni redigono, per ogni progetto di legge in esame, schede di analisi/ dossier di documentazione e per le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi, presentate dalla Giunta, apposite griglie di lettura dalle quali si rileva:

- L'oggetto della relazione
- La normativa di riferimento
- Il periodo considerato
- Le previsioni normative a confronto con i contenuti della relazione
- La lettura finanziaria
- I dati analitici

1.6. - Dati quantitativi sul numero e la dimensione dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE:

Indicare il numero dei regolamenti regionali, distinti secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.6. – NUMERO E DIMENSIONE DEI REGOLAMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.6.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	16	67
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	200	801
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	707	2.392
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	351.071	1.203.533
1.6.5.	numero medio dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE		13,40
1.6.6.	numero medio degli articoli dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	12,5	11,96
1.6.7.	numero medio dei commi dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	44,2	35,70
1.6.8.	numero medio dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	21.941,9	17.963,18
1.6.9.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPE-TENZA PROPRIA</i>	16	67
1.6.10.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPE-TENZA DELEGATA</i>		
1.6.11.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a LEGGE STATALE</i>	2	18
1.6.12.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a LEGGE REGIONALE</i>	14	46
1.6.13.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE</i>	6	

I quesiti 1.6.9 e 1.6.10 mirano ad investigare la competenza in base alla quale vengono adottati i regolamenti.

I quesiti 1.6.11 e 1.6.12 mirano a verificare quanti regolamenti sono stati adottati sulla base di leggi statali e regionali.

Annotazioni

n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2005
1.6.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	2
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	16
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	38
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA REGIONALE	20.702
1.6.9.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA	2
1.6.10.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA	
1.6.11.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a LEGGE STATALE	1
1.6.12.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti adottati in base a LEGGE REGIONALE	1
1.6.13.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1.</i> il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE	0

1.7. - Dati quantitativi sul numero e la dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE:

Indicare il numero dei regolamenti regionali, distinti secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.7. – NUMERO E DIMENSIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.7.1.	numero totale dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		1 (Vedi nota)
1.7.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.3.	numero totale dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.5.	numero medio dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.6.	numero medio degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.7.	numero medio dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.8.	numero medio dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO REGIONALE		
1.7.9.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.7.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPE-TENZA PROPRIA		
1.7.10.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.7.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> COMPE-TENZA DELEGATA		
1.7.11.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.7.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> LEGGE STATALE		
1.7.12.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.7.1. il numero dei regolamenti adottati in base a</i> LEGGE REGIONALE		

I quesiti 1.7.9 e 1.7.10 mirano ad investigare la competenza in base alla quale vengono adottati i regolamenti.

I quesiti 1.7.11 e 1.7.12 mirano a verificare quanti regolamenti sono stati adottati sulla base di leggi statali e regionali.

Annotazioni

Deliberazione n. **221-3083** della **7ª** legislatura: "ARTT. 4 E 44 L.R. 7/2001. REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA FUNZIONALE E CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE"

1.8 - Dati quantitativi complessivi sul numero dei regolamenti regionali:

Indicare il numero dei regolamenti regionali, distinti secondo le specificazioni richieste:

MODULO n. 1.8. – NUMERO COMPLESSIVO DEI REGOLAMENTI REGIONALI			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	dal 16.4.2000 al 2.4.2005
1.8.1.	numero dei regolamenti regionali in vigore all'inizio del periodo considerato	166 al 31/12/2003	121 al 16/04/2000
1.8.2.	numero dei regolamenti regionali in vigore al termine del periodo considerato	183 al 31/12/2004	189 al 2/04/2005
1.8.3.	numero degli articoli dei regolamenti regionali in vigore all'inizio del periodo considerato		
1.8.4.	numero degli articoli dei regolamenti regionali in vigore al termine del periodo considerato	200 (2004)	777 (VII Legislatura)
1.8.5.	numero dei regolamenti regionali abrogati nel periodo considerato	0	4

Annotazioni		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2005
1.8.1.	numero dei regolamenti regionali in vigore all'inizio del periodo considerato	183 (31/12/2004)
1.8.2.	numero dei regolamenti regionali in vigore al termine del periodo considerato	185 (ad oggi)
1.8.4.	numero degli articoli dei regolamenti regionali in vigore al termine del periodo considerato	16 (2005)
1.8.5.	numero dei regolamenti regionali abrogati nel periodo considerato	0

SEZIONE SECONDA: Classificazione delle leggi e dei regolamenti: sia per macrosettori, sia per materie

2.1 - Fonte giuridica della potestà legislativa:

MODULO n. 2.1. – FONTE GIURIDICA DELLA POTESTA' LEGISLATIVA			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	nel 2005
2.1.1.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	27	6
2.1.2.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa ESCLUSIVA	13	0
2.1.3.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA²		
2.1.4.	Numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa integrativa di origine statutaria (per le Regioni a statuto speciale)		

Annotazioni

Validi strumenti di ausilio per la compilazione delle colonne in oggetto (quale, *in primis*, la pubblicazione “Le competenze legislative regionali dopo la riforma del titolo V della Costituzione”, predisposto dal Consiglio Regionale della Toscana) non costituiscono ormai guide sufficientemente esaustive a causa dell'intervento sempre più massiccio da parte della Corte Costituzionale.

Ciononostante si è qui cercato di qualificare la potestà legislativa regionale tenendo in considerazione le più autorevoli posizioni dottrinali e le principali pronunce della Consulta.

Si precisa altresì che le leggi finanziarie regionali, quelle di bilancio e di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione sono state inserite nell'ambito della competenza concorrente sulla base di numerose sentenze della Corte Costituzionale (cfr. ad esempio: Corte costituzionale 26 gennaio 2004, n. 26; Corte Costituzionale 26 gennaio 2004, n.37) in cui si legge che il legislatore statale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi e determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario.

In particolare è riconducibile alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” l'area delle norme sulla struttura dei bilanci dirette a garantire la coerenza formale e sostanziale della disciplina finanziaria regionale.

² Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una potestà normativa sull'altra.

2.2 - Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

rilevare ed indicare il numero delle leggi approvate nel corso del 2004 per ciascun settore e ciascuna materia indicati nella tabella sottostante.

Macrosettore	Materia	numero leggi	
Ordinamento istituzionale	A1	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)	1
	A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	A4	Personale e amministrazione	2
	A5	Enti locali e decentramento	2
Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato	
	B2	Professioni	
	B3	Industria	
	B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1
	B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia	1
	B6	Miniere e risorse geotermiche	
	B7	Commercio, fiere e mercati	2
	B8	Turismo	
	B9	Agricoltura e foreste	1
	B10	Caccia, pesca e itticoltura	
	B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale	1
	B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Territorio ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
C2		Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	3
C3		Risorse idriche e difesa del suolo	

		C4	Opere pubbliche	
		C5	Viabilità	
		C6	Trasporti	2
		C7	Protezione civile	
	Servizi alla persone e alla comunità	D1	Tutela della salute	6
		D2	Alimentazione	
		D3	Servizi sociali	3
		D4	Istruzione scolastica	2
		D5	Formazione professionale	1
		D6	Lavoro	1
		D7	Previdenza complementare e integrativa	
		D8	Beni e attività culturali	1
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica	
		D10	Ordinamento della comunicazione	
		D11	Spettacolo	
		D12	Sport	
	Finanza regionale	E1	Bilancio	8
		E2	Contabilità regionale	
		E3	Tributi	

Annotazioni				
-------------	--	--	--	--

2.2.A. – Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

rilevare ed indicare il numero delle leggi approvate nel corso dei mesi gennaio – marzo dell'anno 2005 per ciascun settore e ciascuna materia indicati nella tabella sottostante.

Macrosettore	Materia	numero leggi
Ordinamento istituzionale	A1	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)
	A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta
	A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	A4	Personale e amministrazione
	A5	Enti locali e decentramento
Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
	B2	Professioni
	B3	Industria
	B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	B6	Miniere e risorse geotermiche
	B7	Commercio, fiere e mercati
	B8	Turismo
	B9	Agricoltura e foreste
	B10	Caccia, pesca e itticoltura
	B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
	B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Territorio ambiente e infrastrutture	C1
C2		Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
C3		Risorse idriche e difesa del suolo
		1
		2

		C4	Opere pubbliche	
		C5	Viabilità	
		C6	Trasporti	
		C7	Protezione civile	
	Servizi alla persone e alla comunità	D1	Tutela della salute	
		D2	Alimentazione	
		D3	Servizi sociali	
		D4	Istruzione scolastica	
		D5	Formazione professionale	
		D6	Lavoro	
		D7	Previdenza complementare e integrativa	
		D8	Beni e attività culturali	
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica	
		D10	Ordinamento della comunicazione	
		D11	Spettacolo	
		D12	Sport	
	Finanza regionale	E1	Bilancio	3
		E2	Contabilità regionale	
		E3	Tributi	

Annotazioni				
-------------	--	--	--	--

2.3 - Rapporti tra Giunta e Consiglio:

MODULO n. 2.3. – RAPPORTI RA GIUNTA E CONSIGLIO			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2004	2005
2.3.1.	numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	590	43
2.3.2.	numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	341	4
2.3.3.	numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno, altro)	98	14
2.3.4.	numero degli atti di indirizzo discussi (mozioni, ordini del giorno, altro) ³	32	5
2.3.5.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali ha partecipato il Presidente della Giunta	41	1
2.3.6.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali ha preso la parola il Presidente della Giunta	17	0
2.3.7.	numero di assessori 'esterni' nella Giunta regionale	3	3
2.3.8.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali hanno partecipato gli assessori	Vedi nota	Vedi nota
2.3.9.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali gli assessori hanno preso la parola	Vedi nota	Vedi nota
2.3.10	numero degli atti di alta amministrazione approvati dal Consiglio regionale	16	7

Annotazioni

Con riferimento ai punti 2.3.8 e 2.3.9 si evidenzia che la Giunta regionale è presente con vari Assessori che intervengono o in riferimento al sindacato ispettivo, o per l'esame dei provvedimenti e relativi emendamenti, o per dibattito di indirizzo politico. Ex articolo 54, comma 2, Regolamento, "la Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda...."

³ Sarebbe utile specificare gli atti per i quali la discussione si è conclusa rispetto agli atti per i quali la discussione è soltanto iniziata.

2.4 - Procedimento di formazione e di approvazione degli statuti regionali:

MODULO n. 2.4. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte, rilevando ed indicando, se possibile, gli estremi identificativi degli atti:</i>	nel 2004	nel 2005
2.4.1.	Il nuovo statuto è entrato in vigore nell'anno 2004, o entrerà in vigore entro il 31 marzo 2005 (2004 / 31 marzo 2005)		X
2.4.2.	Se il nuovo statuto non entrerà in vigore entro il 31 marzo 2005, indicare la fase del procedimento alla stessa data (non iniziato l'iter / in commissione / in assemblea / impugnata la legge / in attesa di referendum / in attesa di promulgazione; per le regioni a statuto speciale, in alternativa: approvata/presentata proposta di legge alle Camere); possibilmente, descrivere brevemente la situazione nel campo annotazioni		
2.4.3.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31 marzo 2005 (approvato il nuovo regolamento / esame in assemblea / esame in commissione / proposta della giunta / NO)	NO	NO
2.4.4.	Nuove leggi elettorali regionali al 31 marzo 2005 (in vigore e non impugnata / in vigore ma impugnata / in assemblea / in commissione / NO /)	IN COMMISSIONE (1)	
2.4.5.	Per le regioni a statuto speciale e le province autonome: indicare gli estremi delle cosiddette leggi statutarie vigenti al 31 marzo 2005		
2.4.6.	Indicare gli estremi delle leggi concernenti la disciplina del referendum statutario e delle altre leggi istituzionali (materia A1 nella classificazione di cui al punto 2.2 e materia A2 nel caso che tali leggi non siano già indicate nella risposta al punto 2.4.4)	L.R. N. 22/2004 (2)	
2.4.7.	Nei nuovi statuti vi sono specifiche disposizioni riguardanti la qualità della legislazione (si/no)	SI (3)	
2.4.8.	Nei nuovi statuti sono previsti organi politici per la valutazione della qualità delle leggi (si/no)	NO	
2.4.9.	Nei nuovi statuti sono previsti organi tecnici per la valutazione della qualità delle leggi (si/no)	NO	
2.4.10	Nei nuovi statuti è prevista l'adozione di clausole valutative (si/no)	SI (4)	

Annotazioni

- (1) Il progetto di legge licenziato dalla Commissione non ha più avuto corso essendo stato modificato dal nuovo Statuto il numero dei consiglieri (riportato da 80 previsti in Commissione a 60)
- (2) Legge che disciplina il referendum statutario ai sensi dell'art. 123 Cost.
- (3) All'art. 48 ("1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione")
- (4) All'art. 71 ("1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative").

2.5 - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali:

MODULO n. 2.5. – ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI			
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte:</i>	nel 2004	nel 2005
2.5.1.	E' attivo il Consiglio delle autonomie locali o un organo analogo (SI / NO)	si	si
2.5.2.	numero delle proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo		
2.5.3.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stato coinvolto il Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	9 ddl e 3 pdl	
2.5.4.	numero dei procedimenti per l' approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stato coinvolto il Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	16 dgr 5 dpgr (per regolamenti)	10 dgr
2.5.5.	Esistenza di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi (SI / NO)	no	no

Annotazioni

L'organismo analogo al consiglio delle autonomie locali è la Conferenza permanente regione-autonomie locali istituita con legge 34/98 .La conferenza è definita organo di concertazione cooperazione e coordinamento tra regione,comuni, comunità montane province e altri enti locali. L'art.88 del nuovo Statuto prevede l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Il nuovo Statuto prevede all'art.87 il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e stabilisce che una legge ne regoli l'attività la composizione e i requisiti per la partecipazione.

Si precisa comunque che gli organismi economici e sociali rappresentativi sono stati coinvolti nel corso della settima legislatura in 235 consultazioni per procedimenti legislativi in ambito consigliare .

2.6 - Politiche regionali nel settore dell'Agricoltura nell'anno 2004:

MODULO n. 2.6.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
2.6.1.1.	<p>Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2004 (Legge finanziaria per l'anno 2004).</p> <p>Con l'art. 34, in sinergia col programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzati i limiti di impegno per interventi regionali di accompagnamento o compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e dell' articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione). Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.</p>	Art. 34	NO
2.6.1.2.	<p>Legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura).</p> <p>La legge prevede forme di intervento al fine di fronteggiare l'infezione del cinipide galligeno del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu</i>).</p>	Tutti	NO
2.6.1.3.			
2.6.1.4.			
2.6.1.5.			

MODULO n. 2.6.1.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (S/NO)
2.6.1.1.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005): <i>L'articolo 12 dispone l'anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004.</i>	Art. 12	NO
2.6.1.2.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) <i>Con l'art. 14, al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al "Consorzio per la formazione professionale delle attività di Montagna" (FORMONT).</i>	Art. 14	NO
2.6.1.3.A.			
2.6.1.4.A.			
2.6.1.5.A.			

MODULO n. 2.6.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE			
progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (specificare articoli e commi)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (idem)	
2.6.2.1.	/		
2.6.2.2.			
2.6.2.3.			
2.6.2.4.			
2.6.2.5.			

MODULO n. 2.6.2.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE	
progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.6.2.1.A.	<p>estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)</p> <p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005): <i>L'articolo 11 dispone l'autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura presentati nell'anno 2004.</i></p> <p>Articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003); articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive); articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p>
2.6.2.2.A.	
2.6.2.3.A.	
2.6.2.4.A.	
2.6.2.5.A.	

MODULO n. 2.6.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>) estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.6.3.1.	/
2.6.3.2.	
2.6.3.3.	
2.6.3.4.	
2.6.3.5.	

MODULO n. 2.6.3.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>) estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.6.3.1.A.	/
2.6.3.2.A.	
2.6.3.3.A.	
2.6.3.4.A.	
2.6.3.5.A.	

MODULO n. 2.6.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi del regolamento regionale estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.6.4.1.	/
2.6.4.2.	
2.6.4.3.	
2.6.4.4.	
2.6.4.5.	

MODULO n. 2.6.4.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi del regolamento regionale
2.6.4.1.A.	/
2.6.4.2.A.	
2.6.4.3.A.	
2.6.4.4.A.	
2.6.4.5.A.	

MODULO n. 2.6.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.6.5.1.	/
2.6.5.2.	
2.6.5.3.	
2.6.5.4.	
2.6.5.5.	

MODULO n. 2.6.5.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi del regolamento regionale
2.6.5.1.A.	/
2.6.5.2.A.	
2.6.5.3.A.	
2.6.5.4.A.	
2.6.5.5.A.	

MODULO n. 2.6.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.6.6.1.	
2.6.6.2.	
2.6.6.3.	
2.6.6.4.	
2.6.6.5.	

MODULO n. 2.6.6.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.6.6.1.A.	DCR n. 413-5588 del 16 febbraio 2005 "L.r. 9 agosto 1999 n. 21 "artt. 45, 51 comma 2, e 53. approvazione d'urgenza della costituzione dei consorzi di irrigazione di secondo grado gestori dei comprensori irrigui di cui all'art. 44 della l.r. 21/1999." ratifica ai sensi dell'art. 40 dello statuto."
2.6.6.2.A.	
2.6.6.3.A.	
2.6.6.4.A.	
2.6.6.5.A.	

MODULO n. 2.6.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.6.7.1.	D.G.R. 2 marzo 2004, n. 41-11889 “Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per l'assegnazione delle risorse alle Comunità Montane per l'anno 2004.”
2.6.7.2.	D.G.R. 2 marzo 2004, n. 42-11890 “Regolamento CE n. 1257/99 - Misura E, azione 1 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane - Provvedimenti di verifica e monitoraggio di attuazione della misura.”
2.6.7.3.	D.G.R. 15 marzo 2004, n. 32-11995 “Linee guida per l'approvazione del Programma di Ricerca e Divulgazione 2004 della Direzione Economia Montana e Foreste.”
2.6.7.4.	D.G.R. 18 maggio 2004, n. 44-12523 “Programma europeo interreg Spazio alpino. Progetto AlpCity. Individuazione dei casi locali.”
2.6.7.5.	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 54-12707 “L.R. 63/78. Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole delle Comunità Montane. Approvazione criteri di assegnazione fondi anno 2004”
2.6.7.6.	D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 60-13766 “L.R. 16/99, art. 57. Approvazione programma annuale di attività per l'anno 2005 dell'Osservatorio Regionale sulla Montagna.”
2.6.7.7.	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 11643 “Servizi di sviluppo agricolo. Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione linee di indirizzo per l'anno 2004.”
2.6.7.8.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 11764 “Reg. CE 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, relativo alle regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele: Adozione programma regionale 2004-2005.”
2.6.7.9.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 11765 “Legge 388/2000 art. 129 – Reg. CE 1257/99 misura U. Interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Rinnovo del piano di intervento per il 2004 e aggiornamento delle linee generali per la misura U intervento 3.”
2.6.7.10.	D.G.R. 2 marzo 2004, n. 11863 “DGR 26-9522 del 5 giugno 2003. Programma regionale d'intervento, monitoraggio ed assistenza tecnica contro l'insetto diabrotica del mais (Diabrotica Virgifera Le Conte).”
2.6.7.11.	D.G.R. 30 marzo 2004, n. 12110 “Criteri per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite. Campagna agricola 2004.”
2.6.7.12.	D.G.R. 19 marzo 2004, n. 12329 “Centro di Premoltiplicazione del materiale viticolo del Piemonte (CE.PRE.MA.VI) – Modalità ed indirizzi relativi all'affidamento incarico svolgimento attività. L.r. 63/78 art. 48.
2.6.7.13.	D.G.R. 18 maggio 2004, n. 12495 “Piano di sviluppo rurale 2000-2600 del Piemonte. Misure A, B e P. Concessione di aiuti per lo sviluppo delle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e la diversificazione delle attività. Adozione di disposizioni integrative per l'applicazione.”

2.6.7.14.	D.G.R. 24 maggio 2004, n. 12545 "Legge 30.05.2003, n. 119 DM 26.02.2004. Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte. Definizione delle linee di indirizzo, dei criteri e delle modalità per l'attuazione del regime di aiuti alla riconversione delle aziende zootecniche del latte bovino."
2.6.7.15.	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 12671 "Affidamento alle Camere di commercio del Piemonte della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi dei vini a denominazione di origine per le campagne viticole 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 ed approvazione della relativa convenzione."
2.6.7.16.	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 12740 "L.r. 39/80 – modalità per l'aggiornamento dell'archivio dei vigneti del Piemonte."
2.6.7.17.	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 12795 "Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 'Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite': Piano operativo per l'anno 2004."
2.6.7.18.	D.G.R. 3 agosto 2004, n. 13213 "Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Approvazione delle modalità di attuazione."
2.6.7.19.	D.G.R. 6 settembre 2004, n. 13333 "Classificazione delle varietà di vite per la produzione di vino (art. 19 Reg. CE 1493/99) interazione varietà Ner d'ala."
2.6.7.20.	D.G.R. 27 settembre 2004, n. 13484 "Reg. CE n. 1257/99, art. 9 – Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – Misura C – Azione C1: 'Formazione nel settore agricolo' – Iniziativa B: 'Formazione tecnici, dirigenti ed amministratori di enti, organismi e cooperative operanti nel settore agricolo.' – Programma per l'attività 2005."
2.6.7.21.	D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 13599 "Quote latte. Criteri e procedure per l'attribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui alla legge 30 maggio 2003, n. 119, articoli 3, 7, 8 e 11."
2.6.7.22.	D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 13601 "Reg. CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e garanzia - Misura L, azione 1 sottoazione 3: 'Aiuti per l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione orientati a particolari settori di attività: agricoltura biologica' – Quinto anno di attività (anno 2005) – Presentazione programmi."
2.6.7.23.	D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 13602 "Reg. CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e garanzia - Misura L, azione 1: 'Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole' – Quinto anno di attività (anno 2005) – Presentazione programmi di livello regionale e di livello provinciale."
2.6.7.24.	D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 13603 "Reg. CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e garanzia - Misura L, azione 1: 'Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative' – Quinto anno di attività (anno 2005) – Presentazione programmi."
2.6.7.25.	D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 13993 "Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti."
2.6.7.26.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14048 "Servizi di sviluppo agricolo. Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni triennio 2000-2007".

2.6.7.27.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14106 "Servizi di sviluppo agricolo. Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. Finanziamento di attrezzature tecnico – scientifiche a favore di istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata."
2.6.7.28.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14107 "L.r. 12.10.1978 n. 63, art. 48 – Prosecuzione piano sperimentale di consulenza aziendale finalizzato all'audit aziendale ed alla rintracciabilità obbligatoria".
2.6.7.29.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14108 "L.r. 63/78 art. 48 – Prosecuzione piano sperimentale di consulenza aziendale alle cooperative agricole finalizzato all'audit aziendale ed alla rintracciabilità obbligatoria".
2.6.7.30.	D.G.R. 29 novembre 2004, n. 14236 "Reg. CE 797/04 del Consiglio del 26 aprile 2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Approvazione del programma regionale 2004-2005".
2.6.7.31.	D.G.R. 14 dicembre 2004, n. 14325 "Classificazione delle varietà di vite per la produzione di vino (art. 19 Reg. CE 1493/99) – Integrazione varietà 'Chatus'".

MODULO n. 2.6.7. A.- POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.6.7.1.A.	D.G.R. 21 gennaio 2005, n. 14647 "Piano di sviluppo rurale 2000-2600 del Piemonte. Misura B.Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori. Programma straordinario."
2.6.7.2.A.	D.G.R. 9 febbraio 2005, n. 14716 "Regolamento CE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo – Adozione Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte per la campagna 2005."
2.6.7.3.A.	D.G.R. 28 febbraio 2005, n. 14886 "Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministero delle politiche agricole e forestali 'Attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune'. Condizionalità'."
2.6.7.4.A.	
2.6.7.5.A.	

MODULO n. 2.6.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	
2.6.8.1.	/
2.6.8.2.	
2.6.8.3.	
2.6.8.4.	
2.6.8.5.	

MODULO n. 2.6.8.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	
2.6.8.1.A.	<p>Il 20.12.2004 la III Commissione consiliare ha svolto l'audizione avente per tema "La risicoltura piemontese nell'ambito della riforma della PAC e la contingente tematica dei dazi".</p> <p>Da parte dei rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti è emersa la volontà di sollecitare la Giunta regionale ad intraprendere ogni possibile dialogo con la Commissione UE e con il Governo italiano, affinché al comparto risicolo piemontese possa essere riconosciuta una maggiore tutela del prodotto.</p>
2.6.8.2.A.	
2.6.8.3.A.	
2.6.8.4.A.	
2.6.8.5.A.	

Annotazioni

Le deliberazioni della Giunta regionale segnalate sono state selezionate secondo un criterio di organicità del dispositivo

2.7. - Politiche regionali nel settore delle attività produttive nell'anno 2004:

MODULO n. 2.7.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interressati	impugnata (SI/NO)
2.7.1.1.	<p>Legge regionale 30 dicembre 2003 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" – pubblicata sul B.U. 8 gennaio 2004, n. 1 –.</p> <p><i>La legge regionale dispone due distinte modifiche alla legge regionale n. 28/1999.</i></p> <p><i>La prima modifica prevede l'inserimento tra gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, l'obbligo di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano dei Comuni interessati da ciascun intervento.</i></p> <p><i>La seconda modifica interviene sull'articolo della legge regionale n. 28/1999 relativo al credito al commercio, aggiungendo nell'elenco delle diverse forme di intervento una nuova lettera che prevede il sostegno alle imprese del commercio e alle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali e ambientali, determinanti situazioni di crisi degli esercizi commerciali. Quanto detto tramite azioni di promozione e di fidelizzazione della clientela e la costituzione di un fondo speciale.</i></p>	Tutti	NO
2.7.1.2.	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><i>L'articolo 19 introduce disposizioni in materia di sviluppo e qualificazione dell'artigianato ed in particolare in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.</i></p>	Art. 19	NO
2.7.1.3.	<p>Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).</p> <p><i>Al fine di migliorare l'efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autofrazione la legge intende, anche tramite lo strumento della semplificazione del livello normativo, rafforzare il ruolo programmatico e di indirizzo nonchè snellire ulteriormente i procedimenti amministrativi, avviare un percorso di sostegno agli investimenti nel settore ed incentivare i processi di aggiornamento professionale degli operatori.</i></p>	Tutti	NO

2.7.1.4.	<p>Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114", in materia di vendite di fine stagione e promozionali).</p> <p><i>La legge regionale 27/2004, al fine di tutelare il consumatore, introduce all'interno dell'articolato della legge regionale 28/1999 alcune disposizioni in materia di vendite promozionali e di fine stagione.</i></p>	Tutti	NO
2.7.1.5.	<p>Legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive".</p> <p><i>E' una legge generale di riordino del sistema produttivo regionale, che delinea funzioni, sistemi e procedure operative, rinviando a successivi atti di attuazione l'individuazione dei singoli momenti di programmazione, attraverso una equilibrata ripartizione delle competenze tra centri di produzione normativa regionali ed il ruolo dell'Assemblea. Il sistema delineato, in particolare, prevede l'adozione da parte dell'esecutivo di un atto amministrativo pluriennale, adottato previo il parere vincolante della Commissione competente, il quale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio con gli atti di programmazione quali ad esempio il DPEFR, indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie. Da quanto accennato, la legge dunque non attiva direttamente interventi, ma indica una molteplicità di strumenti che verranno concretamente attivati con il Programma pluriennale.</i></p>	Tutti	NO
2.7.1.6	<p>Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine").</p> <p><i>La legge regionale 9/2001 attua la normativa nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 56/2000 - applicativo dell'articolo 10, comma 1, lettera p) della legge 133/1999 - il quale prevede che le Regioni confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione europea possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali. Con tale legge la Regione ha quindi dettato norme per la concessione di un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola identificando pertanto nel bonus fiscale lo strumento attraverso cui destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulla benzina ai cittadini destinatari del provvedimento. Il sistema adottato con la l.r. 9/2001 ha determinato tuttavia una scarsa adesione all'iniziativa causata anche da un elevato onere burocratico a carico del cittadino. Per tale ragione la legge regionale 36/2004 introduce un diverso sistema denominato "sconto alla pompa" che si propone di ovviare ai problemi causati dalla soluzione adottata dalla l.r. 9/2001.</i></p>	Tutti	NO

MODULO n. 2.7.1.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
2.7.1.1.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005). <i>L'articolo 9 della l.r. 4/2005 introduce all'articolo 8 (principi in tema di orari di vendita) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114) disposizioni sanzionatorie relative all'obbligo di chiusura festiva e domenicale.</i>	Art. 9	NO
2.7.1.2.A.			
2.7.1.3.A.			
2.7.1.4.A.			
2.7.1.5.A.			

MODULO n. 2.7.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE			
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)	
2.7.2.1.	/		
2.7.2.2.	/		
2.7.2.3.	/		
2.7.2.4.	/		
2.7.2.5.	/		

MODULO n. 2.7.2.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE			
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)	
2.7.2.1.A.	/		
2.7.2.2.A.	/		
2.7.2.3.A.	/		
2.7.2.4.A.	/		
2.7.2.5.A.	/		

MODULO n. 2.7.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>) estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.7.3.1.	<p>La legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 “interventi per lo sviluppo delle attività produttive” non prevede atti attuativi in capo al consiglio ma all'art.6 prevede un parere vincolante della commissione consiliare competente sull'atto attuativo fondamentale : il programma pluriennale degli interventi.</p> <p>L'art.14 della stessa legge prevede inoltre una clausola valutativa sulla base della quale la Giunta regionale è impegnata ad una costante rendicontazione al consiglio.:</p> <p>Art. 14. (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:</p> <p>a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;</p> <p>b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;</p> <p>c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;</p> <p>d) le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.</p>

	<p>3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;</p> <p>b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;</p> <p>c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.</p> <p>4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p> <p>5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 17, comma 3.</p>
2.7.3.2.	
2.7.3.3.	
2.7.3.4.	
2.7.3.5.	

MODULO n. 2.7.3. A.- POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>) estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.7.3.1.A.	/
2.7.3.2.A.	/
2.7.3.3.A.	/
2.7.3.4.A.	/
2.7.3.5.A.	/

MODULO n. 2.7.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale
2.7.4.1.	/
2.7.4.2.	
2.7.4.3.	
2.7.4.4.	
2.7.4.5.	

MODULO n. 2.7.4.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.7.4.1.A.	/
2.7.4.2.A.	
2.7.4.3.A.	
2.7.4.4.A.	
2.7.4.5.A.	

MODULO n. 2.7.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.7.5.1.	/
2.7.5.2.	
2.7.5.3.	
2.7.5.4.	
2.7.5.5.	

MODULO n. 2.7.5.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale
2.7.5.1.A.	/
2.7.5.2.A.	
2.7.5.3.A.	
2.7.5.4.A.	
2.7.5.5.A.	

MODULO n. 2.7.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.7.6.1.	
2.7.6.2.	
2.7.6.3.	
2.7.6.4.	
2.7.6.5.	

MODULO n. 2.7.6. A.– POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.7.6.1.A.	D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 415-5596 "Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale). Aggiornamento del programma pluriennale degli interventi ed approvazione del programma annuale di attuazione 2004."
2.7.6.2.A.	D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 412-5585 "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica e dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell'orario delle attività commerciali".
2.7.6.3.A.	
2.7.6.4.A.	
2.7.6.5.A.	

MODULO n. 2.7.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.7.7.1.	D.G.R. 16 febbraio 2004 n. 65-11781 "Art. 7, comma 2, L.R. n. 2/2003 "Legge finanziaria per l'anno 2003". Misure per i settori in crisi. Autorizzazione a Finpiemonte SpA alla concessione di finanziamenti ai confidi a favore delle piccole e medie imprese appartenenti ai settori in crisi (Progetto Piemonte)"
2.7.7.2.	D.G.R. 8 marzo 2004, n. 55-11963 "Reg. 1260/99. DOCUP Regione Piemonte 2000/2006. Complemento di Programmazione Obiettivo 2 e Phasing Out - Linea di intervento 2.4b "Azioni di sostegno alla realizzazione della società dell'informazione". Approvazione del progetto e individuazione del soggetto attuatore"
2.7.7.3.	D.G.R. 3 maggio 2004 n. 19-12430 "Regolamento 1260/99 DOCUP Regione Piemonte 2000/2006 - Obiettivo 2. Approvazione proposta di revisione di "metà periodo" (art. 14 Reg. 1260/99)"
2.7.7.4.	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 67-12783 "Regolamento (CE) 1260/99 - DOCUP Obiettivo 2 - programmazione 2000/2006. Approvazione dell'adattamento del Complemento di Programmazione al DOCUP modificato ai sensi dell'art. 14 Reg. (CE) 1260/99"
2.7.7.5.	D.G.R. 5 luglio 2004 n. 68-12965 "Reg. 1260/99. DOCUP ob.2. Complemento di Programmazione. Periodo 2000/2006. Misura 2.4 - Linea di intervento 2.4a "Ricerca applicata di sistema". Individuazione del soggetto attuatore e approvazione del progetto
2.7.7.6.	D.G.R. 19 luglio 2004 n. 63-13094 "Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dell'incentivo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all'art. 11 L. 598/94 e s.m.i."
2.7.7.7	D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 58-13764 "Reg. CE 1260/99 - Docup 2000/2006 - Misura 3.4 "Interventi multiassiali di supporto all'attività economica": approvazione delle linee-guida; individuazione del responsabile di misura"
2.7.7.8.	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 11661 "L.r. 21/97 e s.m.i. l.r. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Rettifica della D.G.R. n. 42-10802 del 27.10.2003 di approvazione del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese – Sezione Commercio."
2.7.7.9.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 11772 "Criteri per l'applicazione del maggiore contributo ai sensi dell'articolo 7 delle 'Modalità per le operazioni di credito agevolato' e dell'articolo 4 delle 'Modalità per le operazioni di locazione finanziaria agevolata' gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. ai sensi della l. 240/1981, della l. 949/1952 e della l.r. 21/1997 e s.m.i."

2.7.7.10.	D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 11832 "Approvazione programma annuale di attività dell'Osservatorio regionale del commercio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 28/1999 e s.m.i."
2.7.7.11.	D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 11846 "Approvazione programma annuale di attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato per l'anno 2004. Art. 41, l.r. 21/97."
2.7.7.12.	D.G.R. 23 marzo 2004, n. 12085 "L.r. 23 aprile 2001 n. 9 'Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine'. Disposizioni attuative."
2.7.7.13.	D.G.R. 23 marzo 2004, n. 12097 "Approvazione programma annuale di attività dell'osservatorio regionale dell'artigianato per l'anno 2004. Art. 41, l.r. 21/97. Annullamento della deliberazione n. 64-11846 del 23.2.2004 e nuova approvazione del programma."
2.7.7.14.	D.G.R. 18 maggio 2004, n. 12516 "Approvazione per il 2004 dello schema di convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano."
2.7.7.15.	D.G.R. 18 maggio 2004, n. 12525 "L.r. 23 aprile 2001, n. 9 'Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territorio di confine'"
2.7.7.16.	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 12688 "Approvazione del coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR) e delle relative disposizioni per il funzionamento."
2.7.7.17.	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 12759 "L.r. 21/97 e s.m.i. articolo 21 comma 2, lettera a): iniziative dirette in materia di assistenza tecnica. Criteri di utilizzo delle risorse regionali."
2.7.7.18.	D.G.R. 12 luglio 2004, n. 13013 "L.r. n. 21/97 e s.m.i. – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Articolo 27 – Approvazione del Disciplinare per l'eccellenza dell'impresa Artigiana alimentare settore caseario."
2.7.7.19.	D.G.R. 12 luglio 2004, n. 13014 "L.r. n. 21/97 e s.m.i. – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Articolo 27 – Rinominazione del settore distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione e approvazione del disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana, alimentare settore distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione."
2.7.7.20.	D.G.R. 12 luglio 2004, n. 13015 "L.r. n. 21/97 e s.m.i. – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Articolo 27 – Approvazione del Disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana alimentare settore pasticceria fresca e secca, gelato."
2.7.7.21.	D.G.R. 12 luglio 2004, n. 13016 "L.r. n. 21/97 e s.m.i. – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Articolo 27 – Rinominazione del settore cioccolato, caramelle, torrone e approvazione del disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana alimentare settore cioccolato caramelle torrone."
2.7.7.22.	D.G.R. 19 luglio 2004, n. 13079 "L.r. n. 21/97 – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Articolo 28 – Riconoscimento di eccellenza dell'impresa artigiana alimentare dei settori caseario; cioccolato caramelle torrone; distillati, liquori birra e prodotti di torrefazione; pasticceria fresca e secca, gelato. Presentazione domande dal 20 luglio al 20 settembre 2004."
2.7.7.23.	D.G.R. 26 luglio 2004, n. 13121 "Approvazione del programma delle iniziative da svolgere da parte del Centro estero camere di commercio piemontesi su incarico dell'amministrazione regionale."

2.7.7.24.	D.G.R. 3 agosto 2004, n. 13283 "Integrazione e modifiche relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della D.G.R. n. 43-29533 del 1.03.2000 2d.lgs. 114898 – art. 9, l.r. 12/11/1999 n. 28 articolo 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale."
2.7.7.25.	D.G.R. 3 agosto 2004, n. 13284 "L.r. 23 aprile 2001, n. 9 'Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine".
2.7.7.26.	D.G.R. 20 settembre 2004, n. 13445 "Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 – Capo IV. Servizi reali e assistenza tecnica. Approvazione criteri e modalità per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. Sistemi di qualità e certificazione articolo 21 assistenza tecnica."
2.7.7.27.	D.G.R. 27 settembre 2004, n. 13486 "Utilizzazione del fondo unico regionale l. 83/89 e l. 394/81".
2.7.7.28.	D.G.R. 4 ottobre 2004, n. 13561 "Legge regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane."
2.7.7.29.	D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 13642 "Obiettivi e criteri per l'assegnazione di euro 116.000,00 del cap. 14940/04 – UPB 17021, per la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori e agli enti locali."
2.7.7.30.	D.G.R. 2 novembre 2004, n. 13841 "Centri di assistenza tecnica al commercio (CAT) – Art. 16 della l.r. 28/99 – Programma di intervento inerente i criteri e le modalità per l'ampliamento e l'innovazione delle attività dei CAT anche tramite specifici progetti, per la costituzione e l'inizio attività di sedi locali e decentrate – Spesa euro 300.000,00 (Capitolo 26109/2004)."
2.7.7.31.	D.G.R. 8 novembre 2004, n. 13896 "L.r. n. 21/1997 e s.m.i. Contributi al Fondo rischi dei Consorzi e delle cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi – Confidi. Criteri di ripartizione delle risorse e modalità di presentazione domande anno 2004."
2.7.7.32.	D.G.R. 8 novembre 2004, n. 13897 "Disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068."
2.7.7.33.	D.G.R. 15 novembre 2004, n. 13979 "Rinnovo e approvazione per il 2004 dello schema di convenzione fra regione Piemonte e Unioncamere per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Spesa di euro 1.833.422,00 (o.f.c.) Cap. 14483/04 accant. n. 100166/04 disposto con D.G.R. n. 29-10463 del 22/09/03 e D.G.R. n. 41-11545 del 19/01/04."
2.7.7.34.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14069 "L.r. n. 9/2004 – Legge finanziaria regionale 2004, articolo 19. Contributi per spese relative alle fusioni/incorporazioni e costituzione di forme associative tra i confidi artigiani di cui alla l.r. n. 21/1997 e s.m.i. criteri di concessione e modalità di presentazione domande. Accantonamento della somma di Euro 200.000,00 – cap. 14526/2004 – UPB 17071."

2.7.7.35.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14070 “L.r. n. 51/1997, articolo 17, comma 1 lettera c). Assegnazione per l’anno 2004 alla Direzione commercio e artigianato delle risorse per la concessione dei contributi all’EBAP e all’EBAP FORMAZIONE ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 21/97 e s.m.i. Criteri per la concessione e accantonamento contabile di euro 1.025.823,00 sul cap. 14525, UPB 17071.
2.7.7.36.	D.G.R. 22 novembre 2004, n. 14133 “L.r. 21/97 e s.m.i. – Capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità – Art. 31 – Approvazione del progetto “bottega scuola” per l’anno 2004-2005 e relativo bando.”
2.7.7.37.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 11782 “Art. 7, comma 2, l.r. n. 2/2003 ‘Legge finanziaria per l’anno 2003’. Misure per i settori in crisi. Autorizzazione a Finpiemonte SpA alla concessione di finanziamenti ai confidi a favore delle piccole e medie imprese commerciali (Progetto Piemonte).
2.7.7.38.	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 12758 “Funzioni delegate dallo Stato alla regione in materia di incentivi alle imprese. Modalità attuative degli articoli 24 e 9 dei regolamenti per la concessione e l’erogazione dell’agevolazione di cui all’art. 4 quinquies L. 16/7/97 n. 228 (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione’ (DDPGR n. 6/R del 22/5/2001 e n. 8/R dell’11/6/2001).”

MODULO n. 2.7.7.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.7.7.1.A.	D.G.R. 31 gennaio 2005 n. 64-14693 “Sportello unico per le attività produttive. Adozione dell’integrazione alle indicazioni applicative dei D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000.”
2.7.7.2.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 14809 “Misure a favore dei settori in crisi (Progetto Piemonte) - Progetto multiregionale HI-TEX (in via di pubblicazione).”
2.7.7.3.A.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 14625 “Art. 16 c. 1 DDCR n. 563-13414 del 29.10.99 e n. 347-42514 del 23.12.2003. DGR n. 100-13283 del 3.08.2004 ‘Disposizioni relative al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita. Istanza Soc. Novacoop scari insediamento grande struttura di vendita G-SM2 mq. 7500 in c.c. Comune di Biella. Espressione di parere ai sensi dell’art. 6 commi 2 bis e 2 ter DGR n. 100-13283 del 3.08.2004.”
2.7.7.4.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 14790 “L.r. n. 21/1997 e s.m.i. – Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese – Sezione artigianato.”
2.7.7.5.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 14796 “L.r. 21/1985 s.m.i. Proposta di piano triennale di attività 2005-2007 per la difesa e tutela del consumatore.
2.7.7.6.A.	D.G.R. 21 febbraio 2005, n. 14833 “Approvazione del piano del programma delle iniziative da svolgersi da parte del Centro estero camere di commercio piemontesi su incarico dell’amministrazione regionale.”

2.7.7.7.A.	D.G.R. 28 febbraio 2005, n. 14913 "Approvazione delle modalità per le operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa S.p.A. ai sensi della l. n. 949/1952 e della l.r. n. 21/1997 e s.m.i."
2.7.7.8.A.	D.G.R. 28 febbraio 2005, n. 14914 "Approvazione delle modalità per le operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite tramite la cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ai sensi della l. 240/1981 e della l.r. n. 21/1997 e s.m.i."
2.7.7.9.A.	D.G.R. 28 febbraio 2005, n. 14928 "L.r. 21/97 – capo VI – Artigianato artistico e tipico di qualità. Programma degli interventi regionali per l'anno 2005. Scadenza presentazione progetti il 31 marzo 2005."
2.7.7.10.A.	

MODULO n. 2.7.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
Progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)
2.7.8.1.	/
2.7.8.2.	
2.7.8.3.	
2.7.8.4.	
2.7.8.5.	

MODULO n. 2.7.8.A.– POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
Progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)
2.7.8.1.A.	/
2.7.8.2.A.	
2.7.8.3.A.	
2.7.8.4.A.	
2.7.8.5.A.	

Annotazioni

Le deliberazioni della Giunta regionale segnalate sono state selezionate secondo un criterio di organicità del dispositivo.

Per quanto riguarda il punto 2.7.2.1 A si fa presente che la legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” non prevede direttamente l’attivazione di strumenti di intervento, rinviandola ad un successivo atto amministrativo, non ancora adottato. Tuttavia si segnala che, per quanto concerne specificamente la materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, al termine della VII legislatura era in fase di istruttoria avanzata un disegno di legge unificato, il quale, nell’ambito delle competenze regionali, si proponeva di organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca.

La ricognizione del coinvolgimento del consiglio in riferimento alle politiche europee è stata intesa in fase costitutiva ascendente e pertanto non sono stati segnalati i dibattiti di commissione relativi a strumenti quali il DOCUP

2.8. - Politiche regionali nel settore dei lavori pubblici, governo del territorio, ambiente e protezione civile nell'anno 2004:

MODULO n. 2.8.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
2.8.1.1.	<p>Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza)</p> <p><i>L'articolo 9 prevede un intervento regionale volto a favorire la progettazione dei comuni per l'attuazione di iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate. Per l'approvazione di progetti in variante agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi è ammesso il ricorso ad accordi di programma. All'articolo 10, comma 3, lettera d), è disposto che la Regione possa finanziare progetti integrati per la sicurezza contenenti tra l'altro iniziative a favore di cittadini disabili per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti.</i></p>	Articoli 9 e 10	NO
2.8.1.2.	<p>Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce).</p> <p><i>La modifica introdotta permette la realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell'ente di gestione.</i></p>	Articolo unico	NO
2.8.1.3.	<p>Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx).</p> <p><i>La legge istituisce cinque aree protette di interesse provinciale. La gestione è affidata alla Provincia di Torino che si avvale di proprio personale; è prevista una comunità del parco per ogni area; sono stabilite le norme di salvaguardia, previste sanzioni per le violazioni ai divieti e individuati i soggetti preposti alla vigilanza; è previsto quale strumento di pianificazione un piano d'area, con valenza di piano del parco e i tagli boschivi sono disciplinati.</i></p>	Tutti	NO

2.8.1.4.	<p>Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33 (Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia)</p> <p><i>La legge detta disposizioni per l'attuazione della sanatoria degli abusi edilizi prevista a livello statale dall'articolo 32 del d.l. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito dalla l. 326/2003, introducendo un limite dimensionale inferiore a quello nazionale per le nuove costruzioni e prevedendo un incremento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione per le nuove costruzioni realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Viene inoltre prevista la sub-delega ai comuni per il rilascio dei pareri relativi alle opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesistico-ambientale.</i></p>	Tutti	NO
2.8.1.5.	<p>Legge regionale 19 luglio 2004, n. 16 (Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale)</p> <p><i>La legge trasferisce alle province le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio, per tutta l'estensione della rete regionale, provinciale e comunale, delle autorizzazioni per la circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali, di macchine agricole ed operatrici eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità; nonché per lo svolgimento delle gare con veicoli a motore, delle competizioni atletiche, ciclistiche o con animali o con veicoli trainati da animali. Vengono inoltre trasferite alle province le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale appartenente al demanio regionale.</i></p>	Tutti	NO
2.8.1.6.	<p>Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422")</p> <p><i>La legge provvede ad allineare la vigente legge regionale in materia di trasporto pubblico locale all'evoluto quadro normativo statale di riferimento.</i></p>	Tutti	NO

2.8.1.7.	<p>Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8 "Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)".</p> <p><i>La legge modifica l'articolo 7, relativo alle deroghe e della l.r. 8/2004, prevedendo che non siano in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen.</i></p>	Articolo unico	NO
2.8.1.8.	<p>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).</p> <p><i>La legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti. Si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.</i></p> <p><i>Attiva l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali, e provvede al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti.</i></p> <p><i>Sono individuate le competenze della Regione quale soggetto di programmazione che esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, mentre sono attribuite agli enti locali l'esercizio dei compiti gestionali, autorizzatori, di pianificazione e di controllo.</i></p> <p><i>L'atto di indirizzo regionale si articola in direttive regionali e linee guida che confermano, precisando, le competenze autorizzatorie, di controllo, di vigilanza e di risanamento, valorizzando in particolare il ruolo dell'ARPA, ed introducendo alcuni elementi innovativi che conferiscono certezza e garanzia per l'esercizio dei legittimi interessi pubblici ed economici nel rispetto primario della tutela dell'ambiente e della salute.</i></p> <p><i>I criteri generali di localizzazione, di competenza regionale, accompagnati da forme di regolamentazione comunale, sulla base delle direttive standard regionali, insieme ai pro-</i></p>	Tutti	NO

	<p>grammi annuali dei Gestori costituiscono un momento negoziale, di confronto e di preliminare intesa per rendere più agevole il percorso autorizzativo dei singoli impianti.</p> <p>Sono abrogate la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni) e la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (Modifiche alla l.r. 6/1989).</p>		
<p>2.8.1.9.</p>	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><u>L'articolo 8</u> postula una serie di interventi regionali di promozione, di coordinamento e di garanzia volti ad ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ampliando la capacità finanziaria degli enti locali della Regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari.</p> <p><u>L'articolo 11</u> prevede che lo studio di fattibilità per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro sia lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate e che la Regione possa intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria.</p> <p><u>L'articolo 26</u> autorizza la Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al venti per cento.</p> <p>Con <u>l'articolo 28</u> (Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara) la Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.</p> <p><u>L'articolo 29</u> fissa un apposito stanziamento a favore delle aziende esercenti al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse.</p> <p>Con <u>l'articolo 32</u> la Regione eroga contributi ai comuni per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento, nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate.</p>	<p>Articoli 8, 11, 26, 28, 29 e 32</p>	<p>NO</p>

2.8.1.10.	<p>Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><u>L'articolo 1</u> <i>modifica la l.r. 20/2002 (Legge finanziaria per l'anno 2002), e introduce disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. Individua inoltre i criteri in base ai quali la Giunta regionale deve predisporre il regolamento previsto dall'articolo 13 di detta l.r. 20/2002.</i></p> <p><u>L'articolo 2</u> <i>detta disposizioni in ordine al rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna</i></p>	Articoli 1 e 2	NO
2.8.1.11.	<p>Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale)</p> <p><u>L'articolo 3</u> <i>introduce un nuovo articolo 13 bis (Disposizioni in materia di canoni) nella l.r. 9/2004, il quale prevede che in attuazione dell'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l'introito dei proventi dei canoni derivanti dall'utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia annualmente trasferito alla Provincia medesima.</i></p> <p><u>L'articolo 8</u> <i>introduce l'articolo 28 bis nella l.r. 9/2004, prevedendo un incremento di risorse, per l'anno 2005, per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).</i></p> <p><u>L'articolo 11</u> <i>introduce nella l.r. 9/2004 il nuovo articolo 34 ter che proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche.</i></p> <p><u>L'articolo 12</u>, <i>nell'introdurre l'articolo 34 quinquies nella l.r. 9/2004, autorizza, per l'anno 2005, una spesa di 54,5 milioni di euro per il completamento delle opere collegate alle Olimpiadi "Torino 2006".</i></p> <p><u>L'articolo 13</u>, <i>nell'introdurre l'articolo 34 sexies nella l.r. 9/2004, dispone che il programma di edilizia residenziale di cui alla l. 21/2001 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione) sia volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei comuni, all'affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell'edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della legge, l'importo annuo di 23.315,00 euro.</i></p>	Articoli 3, 8, 11, 12 e 13	NO

MODULO n. 2.8.1. A.- POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (S/NO)
2.8.1.1.A.	<p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei).</p> <p><i>Le finalità della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa si possono elencare il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti tradizionali devozionali e di culto, la garanzia dei necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico, oltre che al ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell'area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi. Tali finalità sono a completamento dei principi generali indicati nella Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, nell'ambito del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.</i></p> <p><i>Altro obiettivo che la Riserva si pone di raggiungere è la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale e che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse.</i></p> <p><i>Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le finalità della raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.</i></p> <p><i>Inoltre lo sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato.</i></p>	Tutti	NO
2.8.1.2.A.	<p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)</p> <p><i>La legge che si compone di un articolo modifica la cartografia relativa al nucleo della Baraggia di Candelo o Baraggione sostituendola con la cartografia in scala 1:25.000 allegata alla legge.</i></p>	Articolo unico	NO

2.8.1.3.A.	<p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005)</p> <p><u>L'articolo 10</u> prevede che la Regione partecipi alla ricapitalizzazione della società Villaggio olimpico s.r.l. per consentire il tempestivo completamento delle opere di realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.</p> <p><u>L'articolo 19</u> aggiunge un comma finale all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) il quale prevede che "A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati."</p> <p><u>L'articolo 20</u> modifica l'articolo 8 (Controllo atti) della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36) (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)</p> <p><i>In tal modo sono cambiate le procedure di controllo preventivi di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette che vengono esaminati dalla struttura regionale competente. Inoltre, gli atti adottati dagli enti di gestione delle aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della Giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.</i></p>	Articoli 10, 19, 20	NO
2.8.1.4.A.			
2.8.1.5.A.			

MODULO n. 2.8.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE	
progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.8.2.1.	<p>Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33 (Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia)</p> <p><i>La legge provvede a dare attuazione al condono edilizio introdotto a livello statale dall'articolo 32 del d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003.</i></p>
2.8.2.2.	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><i>L'articolo 27 prevede un cofinanziamento regionale per la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito dall'articolo 32 della l. 144/1999.</i></p>
2.8.2.3.	<p>Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><i>L'articolo 11 prevede, in funzione della realizzazione e del completamento di alcune infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel programma di cui alla l. 166/2002 e funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, un intervento finanziario della Regione in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A..</i></p>
2.8.2.4.	<p>Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale)</p> <p><i>L'articolo 13 introduce l'articolo 34 sexies nella l.r. 9/2004, iscrivendo la somma di 7 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2004 - 2006 per l'integrazione del programma di edilizia residenziale di cui alla l. 21/2001.</i></p>
2.8.2.5.	

MODULO n. 2.8.2.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE	
progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.8.2.1.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) <i>All'articolo 15 è disposto che le risorse di 26.928.992,40 euro, assegnate alla Regione in attuazione della l. 388/2000 e della l. 21/2001 per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, siano utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione di interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.</i>
2.8.2.2.A.	
2.8.2.3.A.	
2.8.2.4.A.	
2.8.2.5.A.	
	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi di locazione)

MODULO n. 2.8.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.8.3.1.	Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx). <i>L'articolo 4 prevede che la Regione approvi: - il regolamento di utilizzo e di fruizione di cui all' articolo 28 della l.r.</i>
	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>) NO. Non sono ancora stati assunti gli atti attuativi regionali, in quanto gli atti di competenza della Regione sono previsti al termine di un lungo iter che vede una complessa predisposizione da parte di altri enti.

	<p>12/1990, predisposto dalla provincia (art. 4, comma 2, lett. b); - il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili adottato dalla provincia (art. 4, comma 2, lett. c). <u>L'articolo 9</u> prevede che il Consiglio regionale approvi il piano d'area adottato dalla Giunta regionale e predisposto dalla Provincia in collaborazione con gli enti locali interessati e la Regione.</p>	
2.8.3.2.	<p>Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422") L'articolo 11, contenente una clausola valutativa, assegna alla commissione consiliare competente in materia di trasporti il compito di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione, nonché l'attuazione della l.r. 1/2000.</p>	NO
2.8.3.3.	<p>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Tra le competenze della Regione (art. 5) sono previste: - l'individuazione di criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse (art. 5, comma 1, lett. a); - stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale (art. 5, comma 1, lett. b); - disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA (art. 5, comma 1, lett. d); - definire la misura degli oneri di cui all'articolo 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative (art. 5, comma 1, lett. f);</p>	<p>- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione) (B.U. 44/2004) La d.g.r. fornisce le prime indicazioni per la certificazione di cui all'art. 13 comma 1 della l.r.19/04 concernente la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione nonché per la comunicazione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 secondo la modulistica semplificata di cui all'Allegato A quale parte integrante della deliberazione.</p>

	<p>- definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti (art. 5, comma 1, lett. g);</p> <p>- fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA (art. 5, comma 1, lett. h);</p> <p>Il comma 2 prevede che la Giunta regionale eserciti tali funzioni, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigore dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.</p>	<p>- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d). (B.U. 3-20.01.2005)</p> <p><i>La direttiva disciplina le modalità di intervento per il risanamento dei siti ove vengono superati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui all' art. 3 e all'art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".</i></p>
2.8.3.4.	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p><u>L'articolo 11</u> prevede che la Regione possa intervenire nella predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti per opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento.</p> <p><u>L'articolo 28</u> (Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara), con i quale la Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, al <u>comma 2</u> precisa che i tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma.</p>	NO
2.8.3.5.	<p>Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 del (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).</p>	NO (in corso di predisposizione)

	<p><i>Il nuovo articolo 13 bis inserito nella l.r. 9/2004 prevede che l'introito dei proventi dei canoni derivanti dall'utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia annualmente trasferito alla Provincia medesima. Il comma 2 specifica che tale trasferimento e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 siano definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l'entità della riserva sull'importo. (art. 3)</i></p>	
--	--	--

<p>MODULO n. 2.8.3.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005</p>		
<p>2.8.3.1.A.</p>	<p>Regione/Provincia autonoma PIEMONTE</p> <p>OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI</p> <p>estremi della legge regionale che prevede atti successivi (specificare articoli e commi)</p> <p>Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei).</p> <p><u>L'articolo 6, comma 7</u>, prevede che l'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.</p> <p><u>L'articolo 8, comma 6</u>, prevede l'approvazione da parte del consiglio regionale, su proposta della Giunta, del piano d'area di cui all'art. 23 della l.r. 12/1990, predisposto in collaborazione tra il Comune di Biella, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte.</p> <p><u>L'articolo 10</u>, che inserisce un nuovo articolo 14 bis (Istituzione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei) nella legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, al comma 5 prevede che le attività del Centro di documentazione siano programmate e valutate da un Comitato Scientifico composto da quattro membri esperti di cui due designati dalla Regione.</p>	<p>estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem</i> oppure risposta NO)</p> <p>NO.</p> <p>Considerata la recente istituzione non sono ancora stati assunti dalla Regione atti attuativi della legge.</p>

2.8.3.2.A.	
2.8.3.3.A.	
2.8.3.4.A.	
2.8.3.5.A.	

MODULO n. 2.8.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi del regolamento regionale
2.8.4.1.	<p>D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R - Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)</p> <p><i>Il regolamento disciplina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;</i> b) <i>la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'articolo 1 della l.r. 25/2003;</i> c) <i>la vigilanza sui lavori di costruzione;</i> d) <i>il collaudo e l'esercizio dell'opera;</i> e) <i>le competenze relative al catasto degli invasi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2003;</i> f) <i>le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;</i> g) <i>la modificazione o demolizione delle strutture.</i>
2.8.4.2.	<p>D.P.G.R. 5 agosto 2004, n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese"</p> <p><i>Il regolamento disciplina il riassetto organizzativo e funzionale del</i></p>
	<p>estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)</p> <p>Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49), articolo 2.</p>
	<p>Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), articolo 13 e legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno</p>

	<p>demanio della navigazione interna al fine di procedere alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni.</p>	<p>2004), articolo 2.</p>
2.8.4.3.	<p>D.P.G.R. 29 novembre 2004, n. 13/R - Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R</p> <p><i>Il regolamento detta disposizioni sulle modalità per il rilascio delle concessioni, sulle procedure per l'approvazione dei progetti di nuova costruzione o di ammodernamento degli impianti a fune.</i></p>	<p>Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) e legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), articolo 96, comma 2.</p>
2.8.4.4.	<p>D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)"</p> <p><i>Il regolamento dispone in ordine alle modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere.</i></p>	<p>Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), articolo 13, comma 1, lettere b) e c) e legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), articolo 1.</p>
2.8.4.5.	<p>D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)"</p> <p><i>Le modifiche prevedono di demandare alle Amministrazioni concedenti la fissazione del termine sia per la verifica dello stato di consistenza dell'opera di presa, sia per l'esecuzione degli eventuali interventi di ricondizionamento dei pozzi che intercettano le falde profonde, facendo salva la prorogabilità di tali termini a fronte di motivata richiesta dell'istante.</i></p>	<p>Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), <u>articolo 2, comma 1.</u></p>

	<p><i>Nella fissazione dei termini, l'amministrazione procedente opererà sulla base delle priorità dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016.</i></p> <p><i>Per le Province che hanno concluso i riscontri di loro competenza ed invitato gli utenti a fornire la dimostrazione circa la corretta realizzazione del pozzo o a procedere all'adeguamento dell'opera, al fine di regolare i rapporti insorti sulla base delle disposizioni modificate, si prevede che, salva diversa determinazione dell'autorità concedente, i termini già fissati siano automaticamente prorogati di dodici mesi dalla data di scadenza.</i></p>	
2.8.4.6.	<p>D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)".</p> <p><i>Il Regolamento disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica, oltre alla modifica degli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).</i></p>	<p>Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), articolo 13.</p>
2.8.4.7.	<p>D.P.G.R. 15 marzo 2004, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione)".</p> <p><i>Tale regolamento sostituisce la tabella 1 dell'Allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R concernente i fogli di mappa e relativi Comuni di appartenenza comprendenti territori con livello di vulnerazione areale alto (LV1) e medio alto (LV2).</i></p>	<p>- Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), <u>articolo 2, comma 1.</u></p> <p>- Deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002 (Prima individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152).</p>

2.8.4.8.	<p>D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R. Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile. <i>Il regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile come previsti dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).</i></p> <p><i>Le prescrizioni del regolamento si applicano per disciplinare l'elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile.</i></p> <p><i>I programmi e i piani devono prevedere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;</i> <i>b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;</i> <i>c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.</i> <p><i>Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di Protezione civile.</i></p>	<p>Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), articolo 10, comma 3.</p>
2.8.4.9.	<p>D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R. Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. <i>Le prescrizioni del regolamento si applicano integralmente per disciplinare: l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte.</i></p> <p><i>Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, il regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Regione l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.</i></p> <p><i>Fermo restando l'autonomia regolamentare dei comuni e delle</i></p>	<p>Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), <u>articolo 15, comma 4, articolo 16, comma 3, articolo 18, comma 5.</u></p>

	<p><i>province in materia di protezione civile, i comuni, le aggregazione di comuni e le province devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali, intercomunali e provinciali.</i></p>	
2.8.4.10.	<p>D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R. Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.</p> <p><i>Il regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.</i></p>	<p>Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), <u>articolo 19, comma 5.</u></p>
2.8.4.11.	<p>D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R. Regolamento regionale della scuola di protezione civile.</p> <p><i>Il Regolamento istituisce la Scuola di protezione civile della Regione Piemonte. Tale organismo si propone quale fine la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, al complesso sistema della Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attività didattica dovrà svolgersi a livello regionale in coerente accordo con le iniziative del Dipartimento di Protezione civile e delle province piemontesi su temi di protezione civile.</i></p> <p><i>La Scuola di protezione civile è una struttura organizzativa costituita nell'ambito della struttura di protezione civile della Regione Piemonte per progettare interventi formativi, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di Protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.</i></p>	<p>Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), <u>articolo 21, comma 3.</u></p>
2.8.4.12.	<p>D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 11/R. Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile".</p> <p><i>Il regolamento disciplina il ricorso da parte del strutture regionali competenti in materia di Protezione civile al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attivi-</i></p>	<p>Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), <u>articolo 24, comma 1.</u></p>

	<p>tà conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.</p>
--	--

MODULO n. 2.8.4.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo 2.8.4.1.A.	<p>estremi del regolamento regionale D.P.G.R. 31 gennaio 2005, n. 1/R - Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)" <i>Le modifiche apportate concernono la determinazione dei canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna e la disciplina transitoria.</i></p>
2.8.4.2.A.	<p>D.P.G.R. 14 febbraio 2005, n. 2/R - Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753" <i>Il regolamento dispone in ordine ai procedimenti ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio regionale.</i></p>
2.8.4.3.A.	
2.8.4.4.A.	
2.8.4.5.A.	<p>estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>) Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), articolo 13 e legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), articolo 2.</p> <p>Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), articolo 96, comma 1, lettera i).</p>

MODULO n. 2.8.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
2.8.5.1.	
2.8.5.2.	
2.8.5.3.	
2.8.5.4.	
2.8.5.5.	

MODULO n. 2.8.5.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
2.8.5.1.A.	
2.8.5.2.A.	
2.8.5.3.A.	
2.8.5.4.A.	
2.8.5.5.A.	

MODULO n. 2.8.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA progressivo	
2.8.6.1.	estremi della deliberazione del Consiglio regionale DCR 354 - 7697 del 9 marzo 2004 - Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni. Ulteriore integrazione al piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Cuneo <i>Il piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Cuneo, approvato con la DCR n. 731-2983 del 15 marzo 1994 e successivamente modificato, viene integrato con dodici alloggi di proprietà del Comune di Costigliole Saluzzo.</i>
2.8.6.2.	DCR 356 - 7960 del 10 marzo 2004 - Approvazione del piano triennale 2003-2005 e dei piani annuali 2003 e 2004 per interventi di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 <i>Il documento riporta i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di edilizia scolastica, gli elenchi degli interventi inseriti nel piano triennale 2003-2005 e nei piani annuali 2003 e 2004.</i>
2.8.6.3.	DCR 383 - 28587 del 5 ottobre 2004 - Approvazione del piano territoriale provinciale della Provincia di Novara. Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Articolo 7. <i>Il piano, approvato secondo la procedura di cui all'articolo 7 della l.r. 56/1977, determina, ex articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli indirizzi generali di assetto del territorio per la Provincia di Novara.</i>
2.8.6.4.	DCR 384 - 28589 del 5 ottobre 2004 - Approvazione del piano territoriale provinciale della Provincia di Asti. Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Articolo 7 <i>Il piano, approvato secondo la procedura di cui all'articolo 7 della l.r. 56/1977, determina, ex articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli indirizzi generali di assetto del territorio per la Provincia di Asti.</i>
2.8.6.5.	DCR n. 388-30951 del 26 ottobre 2004 Approvazione della variante al piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino. <i>La variante, riguardante l'area di ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino sul territorio del Comune di Cameri, introduce limitazioni e divieti di edificazione e di bonifica agraria per tutelare il pelobates fuscus, una specie di rospo in via di estinzione, nonché snellisce le procedure per l'individuazione delle aree attrezzate e delle aree di parcheggio.</i>
2.8.6.6	DCR n. 351-3642 del 03 febbraio 2004 "Piano energetico ambientale regionale". <i>Il documento traccia le future linee di sviluppo del Piemonte in materia di produzione, consumo e distribuzione di energia, individuando gli indirizzi programmatici per limitarne al massimo gli effetti negativi sull'ambiente. Come le altre regioni industrializzate, il Piemonte necessita infatti di politiche di sviluppo a medio termine, capaci di garantire li-</i>

	<p>velli di competitività compatibili con gli obiettivi ambientali previsti a livello nazionale, comunitario ed internazionale, che trovano presupposti e sintesi nel Protocollo di Torino del 2001, firmato dalle Regioni italiane.</p> <p>Fra le necessità immediate si inseriscono anche la razionalizzazione dei consumi energetici, soprattutto in campo civile e nel terziario, anche attraverso la diffusione del teleriscaldamento, collegato alla cogenerazione elettrica proveniente dai grandi impianti termoelettrici o, preferibilmente, da un tessuto di microgenerazione diffusa sul territorio.</p> <p>Contemporaneamente il Piano si prefigge di raddoppiare la quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile che oggi si attesta sul 2% circa (ad esclusione della produzione da fonte idroelettrica).</p> <p>Per quanto concerne il previsto contributo del settore energetico al conseguimento dell'obiettivo di Kyoto in Piemonte la riduzione di emissioni di CO2 al 2010 è quantificata in circa 4.900.000 tonnellate di anidride carbonica, corrispondente a circa il 6,5% della produzione di emissioni di CO2. A questo fine tenderanno anche importanti iniziative di sensibilizzazione del cittadino consumatore per la riduzione degli sprechi energetici, senza per questo rinunciare alle proprie abitudini.</p>
--	---

MODULO n. 2.8.6.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.8.6.1.A.	
2.8.6.2.A.	
2.8.6.3.A.	
2.8.6.4.A.	
2.8.6.5.A.	

MODULO n. 2.8.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.8.7.1.	D.G.R. 19 gennaio 2004, n. 33-11537 Procedure di approvazione dei progetti relativi alle opere dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali - Opere pubbliche di particolare interesse regionale ai sensi della L.R. 18/84

2.8.7.2.	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 44-11649 Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e pubblicazione della edizione 2003
2.8.7.3.	D.G.R. 9 febbraio 2004, n. 44-11707 Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 art. 80 comma 21
2.8.7.4.	D.G.R. 13 aprile 2004, n. 7-12276 Approvazione del bando pubblico di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione
2.8.7.5.	D.G.R. 10 maggio 2004, n. 24-12455 Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006, l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, le Parti Sociali relativamente al progetto di prevenzione per la sicurezza dei cantieri per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
2.8.7.6	D.G.R. 31 maggio 2004, n. 17 - 12609 Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all'anno 2003 e criteri per la ripartizione ai Comuni
2.8.7.7	D.G.R. 20 dicembre 2004, n. 1-14351 Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi alle opere temporanee per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
2.8.7.8	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 16-14450 Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Ulteriori modalita' attuate degli interventi
2.8.7.9	D.G.R. 9 febbraio 2004, n. 43-11706 Legge n. 267/98 e s.m.i. - Approvazione programma stralcio degli interventi urgenti di difesa del suolo ed individuazione dei criteri di gestione tecnico-amministrativa delle opere
2.8.7.10	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 52-11768 Legge regionale 17 novembre 1983, n. 22. Secondo aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree di interesse botanico della Regione Piemonte
2.8.7.11	D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 58-11840 Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Conservazione della Natura e la Regione Piemonte per interventi di tutela e di valorizzazione ambientale nelle Aree protette. Stralcio della sezione relativa agli interventi di miglioramento e di incremento del patrimonio boschivo e proroga del termine di attuazione

2.8.7.12	D.G.R. 8 marzo 2004, n. 52-11960 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - Informatizzazione dei dissesti per l'aggiornamento dell'elaborato n. 2. Trasmis- sione terza fornitura
2.8.7.13	D.G.R. 19 aprile 2004, n. 20-12327 Definizione della procedura da adottare nell'espressione del parere regionale sui Progetti Territoriali Operativi e sui Piani Paesi- stici di competenza provinciale e metropolitana in applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., art. 8 quin- quies, comma 7
2.8.7.14	D.G.R. 3 maggio 2004, n. 16-12428 LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative all'aspetto economico della cauzione o polizza fidejussoria a garanzia degli interventi stessi
2.8.7.15	D.G.R. 31 maggio 2004, n. 23-12615 Legge regionale 22/3/1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree Protette" - Approvazione delle linee guida relative a "Deontolo- gia e norme per l'utilizzo e l'accesso alle Banche Dati Naturalistiche Regionali"
2.8.7.16	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 61-12713 Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 36 e s.m. e i. - criteri generali di riparto dei fondi stanziati sui capitoli di spesa 15180, 15315 e 26860 tra i soggetti gestori delle Aree Protette Regionali e indirizzi programmatici agli Enti
2.8.7.17	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 26-12679 Intesa Istituzionale di Programma - Deliberazione CIPE n. 17/2003 - Approvazione Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il Settore della " Difesa del Suolo". Definizione linee guida e criteri tecnico-amministrativi per la gestione degli interventi programmati
2.8.7.18	D.G.R. 19 luglio 2004, n. 26-13057 Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69. "Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte". Approvazione del Pro- gramma di attività per l'anno 2004
2.8.7.19	D.G.R. 20 settembre 2004, n. 54-13467 D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 (Manutenzione dei corsi d'acqua con estrazione ed asportazione di materiali litoidi: individua- zione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni). Aggiornamento primo programma di interventi relativamente ai corsi d'acqua di seconda e terza categoria
2.8.7.20	D.G.R. 20 settembre 2004, n. 55-13468 D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002. Aggiornamento primo programma di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di compe- tenza regionale con estrazione ed asportazione di materiale litoidi

2.8.7.21	D.G.R. 4 ottobre 2004, n. 72-13581 Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 22.01.2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in riferimento all'Elenco di Alberi Monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte ai sensi della L.R. n. 50/95
2.8.7.22	D.G.R. 18 ottobre 2004, n. 24-13678 Norme transitorie in ordine ai criteri per la redazione dei piani provinciali per l'attività estrattiva (P.A.E.P.) e per la valutazione dei singoli progetti di attività estrattiva, ai sensi della L.R. 40/98, nei territori interessati dal P.A.I.
2.8.7.23	D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 62-13768 L.R. n. 50/95 - Primo aggiornamento dell'Elenco degli Alberi Monumentali di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte
2.8.7.24	D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 24-13730 P.I.C. Interreg III A Italia - Francia - Programma Alcotra. Approvazione proposta progettuale a titolarità regionale denominata "Sistema di identificazione visiva delle Aree protette della fascia alpina transfrontaliera occidentale" P.I.C. Interreg III A Italia - Francia - Programma Alcotra. Approvazione proposta progettuale a titolarità regionale denominata "Sistema di identificazione visiva delle Aree protette della fascia alpina transfrontaliera occidentale"
2.8.7.25	D.G.R. 14 dicembre 2004, n. 26-14329 Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali (Sus scrofa) nelle Aree protette della Regione Piemonte. Approvazione
2.8.7.26	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 18-14452 Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico
2.8.7.27	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 19-14453 Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi della L.R. 24/96
2.8.7.28	D.G.R. 19 gennaio 2004, n. 45-11549 Approvazione di bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati in territorio piemontese - Anno 2004. LL. 140/1999, 166/2002, D.M. 30/12/2002 e D.M. 26/09/2003
2.8.7.29	D.G.R. 2 marzo 2004, n. 50-11896 Funzioni amministrative conferite alla Regione dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112. L.R. 15 marzo 2001 n. 5. Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le nuove costruzioni in deroga alle distanze legali lungo i tracciati delle ferrovie in concessione ex art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753

2.8.7.30	D.G.R. 3 maggio 2004, n. 17-12429 Programma regionale d'intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna. Anno 2004. Art. 7 bis, della l.r. n. 26/1995 (così come modificata dalla l.r. n. 48/1996)
2.8.7.31	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 15-12668 Legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica". Piano regionale dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Modalità e procedure attuative. Integrazione della D.G.R. 42-2048 del 22/01/2001
2.8.7.32	D.G.R. 14 giugno 2004, n. 13-12729 Approvazione protocollo d'intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la Società Concessionaria dell'Autostrada A/26 e le Associazioni degli Autotrasportatori per l'attuazione della l.r. n. 24 del 06.10.2003" Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26"
2.8.7.33	D.G.R. 12 luglio 2004, n. 27-12998 Approvazione delle modalità operative e gestionali dell'intervento previsto con protocollo d'intesa di cui all'art. 3 della Legge Regionale 6 ottobre 2003, n. 24, nonché delle modalità di rimborso di cui all'art. 4 della Legge medesima
2.8.7.34	D.G.R. 15 novembre 2004, n. 19-13926 Adempimenti attuativi in ordine ai disposti di cui all'articolo 3 del "Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese", n. 6/R del 5 agosto 2004
2.8.7.35	D.G.R. 29 novembre 2004, n. 15-14171 Adempimenti attuativi in ordine ai disposti di cui all'articolo 3 del "Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese", n. 6/R del 5 agosto 2004
2.8.7.36	D.G.R. 29 novembre 2004, n. 17-14173 Primo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Piano regionale della sicurezza stradale
2.8.7.37	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 13-14447 Piano Regionale degli investimenti sulla rete stradale trasferita "Piano Stralcio 2001" - Aggiornamento elenco interventi (IIa Revisione)
2.8.7.38	D.G.R. 19 gennaio 2004, n. 14-11519 Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, art. 5. Individuazione dei corpi idrici sotterranei significativi e approvazione della classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee
2.8.7.39	D.G.R. 26 gennaio 2004 n. 44-11591 Approvazione di modalità e criteri per la presentazione delle domande e l'ammissione a contributo per il sostegno di iniziative di educazione, documentazione, informazione e sensibilizzazione in campo ambientale per l'anno 2004.

2.8.7.40	D.G.R. 26 gennaio 2004, n. 45-11592 Integrazione della DGR n. 47-11385 del 23.12.2003 di approvazione del Programma regionale I.N.F.E.A. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale)
2.8.7.41	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 40-11645 Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003
2.8.7.42	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 42-11647 Deliberazione CIPE 17/2003, Presa d'atto dell' Accordo di Programma Quadro in materia di bonifica di siti inquinati stipulato il 30 gennaio 2004
2.8.7.43	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 53-11769 Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e individuazione degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici uffici in attuazione del suddetto decreto
2.8.7.44	D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 57-11839 Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo concernente la soggettività giuridica delle Autorità d'Ambito
2.8.7.45	D.G.R. 2 marzo 2004, n. 64-11910 D.M. 4 giugno 2001 Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra - Convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Edison S.p.A per l'attuazione del Programma di intervento 3/f "Prosecuzione del progetto di realizzazione di un sistema innovativo a celle a combustibile per la produzione di energia e vapore in un ciclo industriale"
2.8.7.46	D.G.R. 8 marzo 2004, n. 17-11927 Art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni d'acqua pubblica che interessano le due Regioni
2.8.7.47	D.G.R. 23 marzo 2004, n. 12-12040 Approvazione programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 96/59/CE. Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085
2.8.7.48	D.G.R. 6 aprile 2004, n. 20-12179 Criteri e modalità per l'assegnazione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi urgenti e non prevedibili per la messa in sicurezza d'emergenza di siti inquinati
2.8.7.49	D.G.R. 6 aprile 2004, n. 21-12180 Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Art. 44. Adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque

2.8.7.50	D.G.R. 26 aprile 2004, n. 22-12378 Istituzione e modalita' di attivazione dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare a seguito dei criteri generali definiti dalla L.R. 42/2000
2.8.7.51	D.G.R. 3 maggio 2004, n. 9-12421 Approvazione del Protocollo d'intesa per la razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale a 132 kV della Val d'Ossola Sud e per l'individuazione delle fasce di fattibilità di tracciato per la futura localizzazione degli elettrodotti in programma
2.8.7.52	D.G.R. 18 maggio 2004, n. 20-12499 Aggiornamento del Programma a Breve Termine del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinatae di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 42/2000
2.8.7.53	D.G.R. 31 maggio 2004, n. 59-12650 Legge 24/12/2003 n. 350 art. 4 commi 31 e seguenti - Infrastrutture irrigue - Elenco dei progetti da inserire nel programma irriguo nazionale
2.8.7.54	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 22-12675 Art. 89, comma 2 del D.Lgs 112/1998 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni d'acqua pubblica di interesse interregionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 17-11927
2.8.7.55	D.G.R. 21 giugno 2004, n. 27-12823 L.R. 42/2000 art. 16, definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione della messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati nell'ambito del Programma di finanziamento per l'anno 2004
2.8.7.56	D.G.R. 28 giugno 2004, n. 19-12878 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351
2.8.7.57	D.G.R. 5 luglio 2004, n. 22-12919 Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
2.8.7.58	D.G.R. 5 luglio 2004, n. 23-12920 Criteri e modalità relativi alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi e strategici di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

2.8.7.59	<p>D.G.R. 19 luglio 2004, n. 29-13060</p> <p>L.R. 24 ottobre 2002 n. 24. Attivazione di interventi di sostegno finanziario a favore dei Consorzi di Bacino per la riprogettazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani</p>
2.8.7.60	<p>D.G.R. 3 agosto 2004, n. 37-13220</p> <p>Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Articolo 16 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.</p> <p>Prima definizione degli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo ai Comuni sede degli impianti. Impianti di trattamento dei rifiuti liquidi</p>
2.8.7.61	<p>D.G.R. 20 settembre 2004, n. 22-13436</p> <p>L.R. n. 42/2000 art. 16 Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale per l'anno 2005</p>
2.8.7.62	<p>Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2004, n. 23-13437</p> <p>Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 art. 44. Adozione del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) e proposta al Consiglio Regionale della relativa approvazione</p>
2.8.7.63	<p>D.G.R. 27 settembre 2004, n. 19-13487</p> <p>Legge regionale 24 ottobre 2004, n. 24. Articolo 2, comma 1, lett. c). Titolarità autorizzazioni per realizzazione e gestione impianti costituenti il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Direttive per le Province</p>
2.8.7.64	<p>D.G.R. 27 settembre 2004, n. 20-13488</p> <p>Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all'anno 2003, e individuazione degli abitanti equivalenti per il calcolo della produzione pro capite</p>
2.8.7.65	<p>D.G.R. 11 ottobre 2004, n. 67-13650</p> <p>Decreto legislativo 11/05/1999 n. 152, art. 5. Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 14-11519 del 19/01/2004 - Allegato 2. Nuova classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali del Fiume Ticino</p>
2.8.7.66	<p>D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 25-13731</p> <p>Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale del Piemonte. Approvazione di principi generali e del contenuto informativo di alcune componenti ambientali</p>
2.8.7.67	<p>D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 26-13732</p> <p>Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Comando Carabinieri Tutela Ambiente per lo sviluppo del sistema "elivideo" - delega alla stipula</p>

2.8.7.68	D.G.R. 25 ottobre 2004, n. 69-13773 DGR n. 10-10770 del 27 ottobre 2003. Attuazione dei Piani d'Azione per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Definizione dell'ambito di intervento per l'anno 2004. Incentivazione a Comuni e Province per l'acquisto di bus a metano per il trasporto pubblico locale
2.8.7.69	D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione
2.8.7.70	D.G.R. 14 dicembre 2004, n. 28-14331 Convenzione tra la Regione Piemonte e l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) per la costituzione del Punto Focale Regionale del Sina (Sistema Nazionale di osservazione e Informazione Ambientale)
2.8.7.71	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)
2.8.7.72	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 40-14474 Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Modificazione dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003
2.8.7.73	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 41-14475 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546
2.8.7.74	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 42-14476 Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2004 della Rete di Trasmissione Nazionale del GRTN s.p.a., previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministro dell'Industria del 22/12/2000
2.8.7.75	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 45-11650 L.R. 14 aprile 2003 n. 7. Criteri per l'erogazione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - Anno 2004
2.8.7.76	D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 46-11651 Criteri per la concessione dei contributi per le attività di Protezione Civile da effettuarsi da parte degli Enti Locali - Anno 2004

2.8.7.77	D.G.R. 26 aprile 2004, n. 30-12386 Recepimento disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 dell'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 Gennaio 2004 n. 3333 (G.U. n. 26 del 02/02/04) recante "Disposizioni urgenti di protezione civile"
2.8.7.78	D.G.R. 19 luglio 2004, n. 21-13052 D.P.R. n° 616/77 art.70, l.r. n°17/99, L. 185/92 e s.m.i, art. 3, comma 2, lett. a) b), D.lgs.102/04. Criteri per la definizione delle i- stanze pervenute agli Enti territoriali per eventi degli anni 2002 e 2003
2.8.7.79	D.G.R. 19 luglio 2004, n. 39-13070 Fondo regionale di protezione civile ex legge 338/2000 art. 138. Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi atmosferici di tipo "B" verificatisi nei mesi di luglio-agosto 2003 e adozione dei criteri per il ristoro dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive
2.8.7.80	D.G.R. 26 luglio 2004, n. 58-13162 Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 7: convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - per attività di contrasto agli incendi boschivi. Approvazione bozza
2.8.7.81	D.G.R. 14 dicembre 2004, n. 32-14335 Protocollo d'intesa fra la Prefettura di Torino Ufficio Territoriale di Governo e la Regione Piemonte per la collaborazione nel campo della protezione civile

MODULO n. 2.8.7.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.8.7.1.A.	D.G.R. 17 gennaio 2005, n. 12-14560 L.179/92. Edilizia residenziale pubblica. Economie 1992-95. Disposizioni programmatiche
2.8.7.2.A.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 36-14615 Approvazione Bando per la concessione di contributi di edilizia scolastica alle scuole dell'infanzia statali e non statali paritarie
2.8.7.3.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 23-14739 Approvazione dello schema di Accordo di Programma quadro per il potenziamento delle infrastrutture per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Piemonte (Delibere CIPE 19 e 20/2004)
2.8.7.4.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 54-14770 Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e pubblicazione della edizione dicembre 2004
2.8.7.5.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 87-14802 LR. n. 9/04 art. n. 34 sexies. Bando di concorso "Abitazioni per Anziani in Piemonte". Approvazione
2.8.7.6.A.	D.G.R. 7 marzo 2005, n. 30-14960 Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2004). Requisiti minimi dei richiedenti, con riferimento all'anno 2003, per beneficiare dei contributi. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni
2.8.7.7.A.	D.G.R. 17 gennaio 2005, n. 9-14557 Approvazione di bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati in territorio
2.8.7.8.A.	D.G.R. 17 gennaio 2005, n. 10-14558 Adempimenti attuativi in ordine ai disposti di cui all'articolo 3 del "Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese", n. 6/R del 5 agosto 2004. Approvazione secondo elenco di "zone portuali"
2.8.7.9.A.	D.G.R. 17 gennaio 2005, n. 11-14559 Adempimenti attuativi in ordine ai disposti di cui all'articolo 3 del "Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese", n. 6/R del 5 agosto 2004. Approvazione terzo elenco di "zone portuali"

2.8.7.10.A.	D.G.R. 31 gennaio 2005, n. 14-14643 Secondo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Adesione al programma, scelta della procedura concertata, definizione dei criteri per la formazione della Commissione di Valutazione, definizione dei criteri generali per la valutazione delle proposte progettuali da ammettere al cofinanziamento ministeriale
2.8.7.11.A.	D.G.R. 17 gennaio 2005, n.30-14577 Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2004 n. 23-13437 di adozione del Piano regionale di tutela delle acque e proposta al Consiglio Regionale della relativa approvazione.
2.8.7.12.A.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 13-14592 Accordo tra Regione Piemonte e Province in materia I.N.F.E.A. Approvazione
2.8.7.13.A.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 14-14593 Integrazione del capitolo 2.5 della D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004 "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36"
2.8.7.14.A.	D.G.R. 24 gennaio 2005, n. 15-14594 Adozione del "Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili" nell'ambito dei "Piani triennali di sorveglianza sanitaria e ambientale su eventuali effetti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari" ai sensi dell'Accordo 8 maggio 2003
2.8.7.15.A.	D.G.R. 31 gennaio 2005, n. 25-14654 Progetti di ricerca sull'utilizzo di celle a combustibile e di idrogeno in Piemonte. Ammissione a cofinanziamento del progetto "Microcell - Sviluppo di micro fuel cells a metanolo ed etanolo diretto per applicazioni portatili"
2.8.7.16.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762 Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico (B.U. 08/2005)
2.8.7.17.A.	D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763 Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
2.8.7.18.A.	D.G.R. 28 febbraio 2005, n. 19-14890 Approvazione di modalità e criteri per contributi alle Amministrazioni Provinciali a sostegno di programmi di attività nel campo dell'educazione e sensibilizzazione ambientale

MODULO n. 2.8.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)
2.8.8.1.	
2.8.8.2.	
2.8.8.3.	
2.8.8.4.	
2.8.8.5.	

MODULO n. 2.8.8.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
progressivo del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)
2.8.8.1.A.	
2.8.8.2.A.	
2.8.8.3.A.	
2.8.8.4.A.	
2.8.8.5.A.	

Annotazioni
Le deliberazioni della Giunta regionale segnalate sono state selezionate sulla base dell'organicità del dispositivo
Oltre alla normativa prodotta negli anni 2004-2005, sopra descritta, in merito al resto della legislatura si segnala quanto sotto elencato.
LAVORI PUBBLICI

Legge regionale 16 luglio 2001, n. 16

Sostituzione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) Edilizia residenziale agevolata alle leggi regionali 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998).

Legge regionale 3 settembre 2001, n. 22

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte.

Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5

Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle commissioni provinciali espropri.

GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59

Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 29

Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine.

Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38

Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9

Norme per il recupero funzionale dei rustici.

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996 n. 49.

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.

Regolamento regionale 16 novembre 2001, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza

TRASPORTI

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 19

Istituzione dell'Agencia regionale delle strade del Piemonte (A.R.E.S. Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).

Regolamento regionale 29 marzo 2002, n. 1/R.

Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali

Regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R.

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali

Regolamento regionale 21 giugno 2002, n. 7/R.

Regolamento di prima organizzazione dell'Agencia regionale delle strade del Piemonte (~ARES~ PIEMONTE)

AMBIENTE

Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61

Disposizioni per la prima attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.

Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24

Norme per la gestione dei rifiuti

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28

Ampliamento delle attività dell'Agencia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.

Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).

Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica '

Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione

Regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: 'Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità' pregresse '

Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '

PROTEZIONE CIVILE

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7

Disposizioni in materia di protezione civile.

Tra le sopra citate leggi regionali in materia di governo del territorio, una particolare attenzione va rivolta alla **legge regionale 10 novembre 2004, n. 33 (Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia)**, con cui la Regione ha provveduto ad attuare il condono edilizio introdotto dall' articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La normativa relativa al nuovo condono edilizio, seppure si sia posta nel solco dei precedenti interventi legislativi in materia, è andata ad inserirsi in un quadro costituzionale notevolmente mutato *post novella* del titolo V, dando adito ad un aspro contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni risolto con la sentenza n. 196 del 28 giugno 2004. La Corte Costituzionale, innanzi tutto, ha riconosciuto la legittimità della normativa statale sul terzo condono edilizio, considerandolo un istituto straordinario connotato da elementi di discontinuità rispetto ai precedenti condoni, nonché giustificato dalle contingenze particolari dovute alla recente entrata in vigore sia del testo unico in materia edilizia sia del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. La Consulta, nell'affrontare la questione della violazione dei parametri costituzionali specificatamente attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, ha rilevato che il nuovo condono edilizio *certamente tocca profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia*, ma non si esaurisce in tali ambiti specifici, *coinvolgendo l'intera e ben più ampia disciplina del governo del territorio*.

La sentenza ha poi analizzato la disciplina dell'articolo 32 del d.l. 269/2003, tenendo distinti i profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, dai restanti profili per i quali va riconosciuto al legislatore regionale *un ruolo rilevante - più ampio che nel periodo precedente - di artico-*

lazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo. E' stato quindi giudicato legittimo per il legislatore statale stabilire soltanto alcuni limitati contenuti di principio, quali a titolo esemplificativo: la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili; mentre al legislatore regionale è stato riconosciuto il compito di articolare e specificare tali disposizioni.

Il legislatore regionale, in virtù del principio di leale collaborazione, rammentato dallo stesso giudice costituzionale, ha quindi emanato la l.r. 33/2004, entro il 12 novembre 2004, termine fissato dal d.l. 168/2004 convertito, con modificazioni, dalla l. 191/2004.

E' da segnalare la legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422") di revisione della normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui alla citata legge regionale, che si sono inserite in un quadro normativo alquanto articolato sia a livello di normativa settoriale sui trasporti sia a livello di disciplina generale sui servizi pubblici locali, sono state attentamente valutate, seppure emanate alcuni giorni prima del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, alla luce della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza. Una particolare attenzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza, è stata posta in relazione alle norme sulle procedure di affidamento dei servizi, sui criteri di aggiudicazione, nonché sui soggetti ammessi a partecipare alle procedure concorsuali.

Si propongono infine, sulla base del quesito posto, le principali sentenze della Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2004 Corte Costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza.

In particolare, la norma impugnata, in base alla quale la Regione emana "linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e di utilizzo dell'energia", secondo il ricolto, consentirebbe alla Regione stessa di richiedere per tali impianti caratteristiche strutturali differenziate rispetto a quelle fissate dalle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica ed attuate dal gestore della rete. Per questo si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria (direttiva 96/92/CE), violerebbe i principi fondamentali della materia che consistono nella unitarietà della rete nazionale, determinerebbe una lesione della competenza che la Costituzione assegna allo Stato in materia di tutela della concorrenza ed, infine, sarebbe irragionevole in quanto, se tutte le Regioni esercitassero una analoga potestà normativa, la rete di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata da Regione a Regione.

La Corte ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni del ricorrente, dando una lettura della norma impugnata che, alla luce del quadro normativo complessivo, supera le censure prospettate. Infatti, ritiene che le regole tecniche adottate dal gestore nazionale della rete si applichino anche alla progettazione degli impianti cui si riferisce la norma impugnata. Nulla autorizza a ritenere che la disposizione regionale determini la sottrazione della realizzazione dei citati impianti all'osservanza di tali regole.

Tuttavia, se al gestore della rete compete fissare le regole tecniche essenziali finalizzate a garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, ciò non toglie che la Regione possa individuare ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

A giudizio della Corte, pertanto, la norma impugnata si limita a prevedere la emanazione di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti aggiuntivi e conformi a quelli individuati dal gestore nazionale.

Sulla base di questa interpretazione della disposizione regionale, ha dichiarato infondata la questione della sua illegittimità costituzionale.

Sentenza n. 227/2004 della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Le disposizioni legislative regionali, di cui agli articoli citati, affidano alla Regione l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa norma alle Province in materia di gestione dei rifiuti e attribuiscono, altresì, alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Comunità Montane e dei Consorzi di bacino, prevedendo la nomina di commissari ad acta.

Secondo il ricorrente, le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione demanderebbero a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in quanto la Regione non ha potestà legislativa in materia di controlli sostitutivi. Tale tesi sarebbe suffragata dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione che concerne il potere sostitutivo del Governo ed i relativi casi di esercizio; dalle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 114 della Costituzione che garantiscono l'autonomia degli enti territoriali; dal comma 2, lettera p) dell'articolo 117 della Costituzione che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane; nonché dalla necessità di una disciplina unitaria delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a partire dall'individuazione dell'organo chiamato a disporre l'intervento sostitutivo.

La Corte ha ritenuto di non accogliere la questione di legittimità costituzionale riaffermando che l'articolo 120 della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e disciplinando l'esercizio di funzioni amministrative conferite agli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali o di altro livello di governo nel caso di inerzia o di inadempienza da parte dell'ente ordinariamente competente.

In particolare, la norma impugnata prevede il ricorso all'intervento sostitutivo della Regione solo in caso di "inadempienza", da parte delle Province, nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite. Il concetto di "inadempienza" va qui necessariamente inteso come violazione di norme che, prescrivendo il compimento di determinati atti, si pongono a tutela di interessi unitari alla salvaguardia dei quali è chiamato il potere sostitutivo. Allo stesso modo, l'esercizio del potere sostitutivo delle Province è previsto solo in caso di "inerzia" dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Comunità Montane e dei Consorzi di bacino nell'espletamento delle funzioni loro attribuite. In tal modo, il potere sostitutivo risulta attivabile solo in presenza di una violazione di norme poste a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia l'intervento sostitutivo è chiamato. Inoltre, per quanto la disposizione non descriva la procedura entro la quale l'intervento sostitutivo debba svolgersi, il principio di leale cooperazione, pur nel silenzio del legislatore, implica la necessità di rivolgere all'ente sostituendo un avviso contenente una diffida ad adempiere, entro un congruo termine, alle funzioni attribuitegli; l'intervento sostitutivo potrà essere espletato solo dopo che sia trascorso tale termine. La disposizione impugnata si sottrae, pertanto, alle censure di illegittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di far valere, da parte dell'ente diffidato, attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali, l'eventuale difetto di congruità del termine di volta in volta assegnato antecedentemente all'esercizio in concreto del potere sostitutivo.

2.9. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2004:

MODULO n. 2.9.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO		
Progressivo	estremi della legge	impugnata (SI/NO)
2.9.1.1.	<p>Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2 "Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)".</p> <p><i>La modifica legislativa è finalizzata a consentire l'apertura di due punti prelievo decentrali, in aggiunta al punto prelievo principale ubicato nella sede di esecuzione delle analisi.</i></p>	tutti NO
2.9.1.2.	<p>Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 "Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen".</p> <p><i>La legge prevede un contributo regionale, in cumulo alle provvidenze previste dalla legislazione statale, a favore delle persone affette da tale patologia, oltre al rimborso delle spese diagnostiche e farmaceutiche correlate alla patologia in questione.</i></p>	tutti NO
2.9.1.3.	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2004"</p> <p><i>In relazione alla materia di riferimento, la legge prevede il finanziamento del Parco della Salute, l'istituzione del fondo speciale per i rischi da responsabilità civile delle ASL, la disciplina delle attività di prevenzione per il contrasto del doping, per l'abuso dei farmaci e per il superamento dei comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica, l'istituzione della rete regionale per le malattie rare e l'erogazione di contributi agli enti locali per la prevenzione del randagismo.</i></p>	Artt. 20, 21, 22, 24 e 25 NO

2.9.1.4.	<p>Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"</p> <p>La legge prevede l'acquisizione ed integrazione nel sistema sanitario regionale dei presidi ospedalieri gestiti dalla CIOV e disciplina il subingresso della Regione nella titolarità giuridica dei rapporti attivi e passivi posti in capo ai presidi oggetto di trasferimento.</p>	tutti	NO
2.9.1.5.	<p>Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"</p> <p>In relazione alla materia di riferimento, la legge prevede l'erogazione di contributi straordinari all'Ordine Mauriziano ed al Comune di Torino per l'assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti.</p>	Art. 12	NO
2.9.1.6.	<p>Legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 "Regolamentazione delle discipline bio-naturali".</p> <p>La legge prevede il riconoscimento regionale di alcune discipline bio-naturali identificate nominativamente. E' inoltre disciplinata la costituzione della Commissione regionale per le discipline bio-naturali ed è prevista l'istituzione del registro regionale per gli operatori medici e non medici. La legge inoltre individua le sanzioni amministrative a carico degli operatori non iscritti al registro.</p>	tutti	SI'
2.9.1.7.	<p>Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata".</p> <p>La legge identifica il microchip quale unico strumento di identificazione elettronica degli animali da affezione e prevede l'istituzione di una banca dati regionale nell'ambito della quale sono iscritti gli animali identificati. Sono inoltre definiti i compiti dei veterinari libero professionisti e vengono individuate e quantificate le sanzioni a carico dei trasgressori alle prescrizioni legislative.</p>	tutti	NO

2.9.1.8.	Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 "Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale" <i>In relazione alla materia di riferimento la legge prevede modifiche ai contenuti dei bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie regionali ed una precisazione relativa al subingresso della Regione nei debiti e crediti dei presidi ospedalieri trasferiti.</i>	Artt. 6 e 7	NO
2.9.1.9.	Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39 "Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'". La legge istituisce l'Azienda ospedaliera in questione e disciplina il subingresso dell'Azienda stessa nella titolarità giuridica dei rapporti attivi e passivi posti in capo ai presidi oggetto di trasferimento.	tutti	SI' (limitatamente all'art. 4)

MODULO n. 2.9.1.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO	
Progressivo	articoli interessati
2.9.1.1.A.	impugnata (SI/NO)
2.9.1.2.A.	
2.9.1.3.A.	
2.9.1.4.A.	
2.9.1.5.A.	

MODULO n. 2.9.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE	
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede l'intervento (idem)
2.9.2.1.	<p>estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)</p> <p>Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2 "Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)". Art. 1.</p>
2.9.2.2.	<p>estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)</p> <p>D.P.C.M. 10 febbraio 1984 "Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di struttura, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio". Art. 12.</p> <p>D.M. 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" Allegato 1.</p> <p>Legge 31 marzo 1980, n. 126 "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" Artt. 1, 2, 3.</p> <p>Legge 27 ottobre 1993, n. 433 "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari" Artt. 1 e 3.</p> <p>Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Conv. in legge 21 gennaio 2005, n. 4)</p>
2.9.2.3.	<p>Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 "Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen". Artt. 1, 2, 3.</p> <p>Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39 "Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'".</p>

		“Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino” <i>Art. 1, comma 2.</i>
2.9.2.4.		
2.9.2.5.		

MODULO n. 2.9.2.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE

Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)
2.9.2.1.A.		
2.9.2.2.A.		
2.9.2.3.A.		
2.9.2.4.A.		
2.9.2.5.A.		

MODULO n. 2.9.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI

Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.9.3.1.		
2.9.3.2.		
2.9.3.3.		
2.9.3.4.		
2.9.3.5.		

MODULO n. 2.9.3.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI	
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>) estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
2.9.3.1.A.	
2.9.3.2.A.	
2.9.3.3.A.	
2.9.3.4.A.	
2.9.3.5.A.	

MODULO n. 2.9.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.9.4.1.	
2.9.4.2.	
2.9.4.3.	
2.9.4.4.	
2.9.4.5.	

MODULO n. 2.9.4.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale
2.9.4.1.A.	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.9.4.2.A.	
2.9.4.3.A.	
2.9.4.4.A.	
2.9.4.5.A.	

MODULO n. 2.9.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (specificare articoli e commi)
2.9.5.1.	<p>estremi del regolamento regionale</p> <p>Regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R</p> <p>"Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: 'Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale")</p> <p><i>Il provvedimento introduce modifiche testuali al Regolamento regionale 9/2003 per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari minimi e la quantificazione delle sanzioni.</i></p>
2.9.5.2.	<p>Legge 30 aprile 1962, n. 283</p> <p>"Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"</p> <p>Art. 2.</p> <p>D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283"</p> <p>Artt. 2 e 27.</p>
2.9.5.3.	<p>Regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R</p> <p>"Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R"</p> <p><i>Il Regolamento proroga al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006 alcuni adempimenti definiti dal Regolamento regionale 9/2003</i></p>
2.9.5.4.	<p>Legge 30 aprile 1962, n. 283</p> <p>"Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"</p> <p>Art. 2.</p> <p>D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327</p> <p>"Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283"</p> <p>Artt. 2 e 27.</p>
2.9.5.5.	

MODULO n. 2.9.5.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI CHE LI HANNO PREVISTI	
Progressivo	estremi del regolamento regionale
2.9.5.1.A.	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
2.9.5.2.A.	
2.9.5.3.A.	
2.9.5.4.A.	
2.9.5.5.A.	

MODULO n. 2.9.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.9.6.1.	
2.9.6.2.	
2.9.6.3.	
2.9.6.4.	
2.9.6.5.	

MODULO n. 2.9.6.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione del Consiglio regionale
2.9.6.1.A.	D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 416-5602 <i>“Riallocazione, nell'ambito dell'ASL 10 di Pinerolo, delle risorse originariamente stanziata per la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani nel Comune di Prarostino, per la realizzazione di una RSA per anziani ed il completamento del centro per minori cerebrolesi presso il Comune di Cumiana”.</i>
2.9.6.2.A.	
2.9.6.3.A.	

2.9.6.4.A.	
2.9.6.5.A.	

MODULO n. 2.9.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.9.7.1.	D.G.R. 7 gennaio 2004, n. 12-11473 "Approvazione del Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita".
2.9.7.2.	D.G.R. 12 gennaio 2004, n. 15-11497 "Linee guida di assistenza al portatore di stomie. Requisiti di un Centro per la cura delle stomie".
2.9.7.3.	D.G.R. 26 gennaio 2004, n. 16-11565 "Casa di Cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate. Approvazione budget anno 2003".
2.9.7.4.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n.20-11738 "Costituzione della Commissione regionale per i problemi alcolcorrelati"
2.9.7.5.	D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 54-11770 "Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico".
2.9.7.6.	D.G.R. 2 marzo 2004, n.22-11870 "Individuazione della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare e sostituzione c/o l'ASL di Torino del Centro regionale di coordinamento".
2.9.7.7.	D.G.R. 30 marzo 2004, n. 54-12150 "Indirizzi per l'organizzazione dell'offerta gratuita degli accertamenti diagnostici per l'identificazione dell'infezione HIV nel Servizio Sanitario Regionale.
2.9.7.8.	D.G.R. 6 aprile 2004, n. 92-12250 "Definizione del percorso assistenziale e abolizione ticket in pronto soccorso".
2.9.7.9.	D.G.R. 19 aprile 2004, n.34-12341 "Visite mediche per idoneità sportiva agonistica a persone disabili".
2.9.7.10.	D.G.R. 26 aprile 2004, n. 31-12387 "Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione e sicurezza nelle strutture sanitarie".
2.9.7.11.	D.G.R. 10 maggio 2004, n. 25-12456 "Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
2.9.7.12.	D.G.R. 10 maggio 2004, n.28-12459 "Piano regionale sangue e plasma:revisione sistema di rendicontazione plasma ed emoderivati".
2.9.7.13.	D.G.R. 24 maggio 2004, n. 31-12557 "Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie da lavoro".

2.9.7.14.	D.G.R. 24 maggio 2004, n. 40-12566 "Progetto Regionale di una rete di Servizi per la Prevenzione, Diagnosi e Cura dell'Incontinenza Urinaria".
2.9.7.15.	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 34-12687 "Art. 8 ter, D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:Attività specialistico-ambulatoriale – prime indicazioni programmatiche regionali.
2.9.7.16.	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 1-12653 "Art.22 l.r. 9/04:attività di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica e amatoriale. Disposizioni.
2.9.7.17.	D.G.R. 26 luglio 2004, n. 34-13138 "Approvazione Linee Guida per l'effettuazione di Prestazioni Allergologiche di Elevata Complessità (PAEC) in Day Hospital/Ricovero Ordinario.
2.9.7.18.	D.G.R 26 luglio 2004, n. 35-13139 "Istituzione del Comitato interregionale per i trapianti".
2.9.7.19.	D.G.R 26 luglio 2004, n. 72-13175 "Revisione ed estensione dell'esenzione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito e di età di cui alla DGR 57-5740 del 3/4/2002 e s.m.i.
2.9.7.20.	D.G.R. 3 agosto 2004, n. 55-13238 "Ulteriori modifiche ed integrazioni della DGR n. 41-5952 del 7/05/2002, della DGR n. 15-7336 del 14.10.2002 e della DGR n. 62-9692 del 16.06.2003 inerenti rispettivamente le linee guida regionali del Servizio Cure Domiciliari, le linee guida per l'applicazione delle cure palliative e le disposizioni per l'attribuzione di un peso ai casi di cure domiciliari correlato al consumo di risorse impiegate.
2.9.7.21.	D.G.R. 3 agosto 2004, n. 56-13239 "Interventi socio-sanitari finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa degli anziani non autosufficienti.
2.9.7.22.	D.G.R. 13 settembre 2004, n. 41-13375 "Nuovi indirizzi applicativi in materia di accertamento e acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche.
2.9.7.23.	D.G.R. 11 ottobre, n. 30-13614 "Legge regionale 19.04.04, n. 18. Requisiti applicabili alle forniture di microchip e lettori per l'anagrafe canina informatizzata del Piemonte.
2.9.7.24.	D.G.R. 2 novembre 2004, n. 36-13819 "Passaporto delle abilità.Implementazione del Sistema informativo regionale e accessibilità della relativa banca dati".
2.9.7.25.	D.G.R. 6 dicembre 2004, n. 30-14272 "Approvazione della Rete di Oncologia e Oncoematologia pediatrica, nell'ambito del progetto organizzativo della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, in accordo con le linee guida nazionali per l'oncologia e l'oncoematologia pediatrica, pubblicate sulla G.U del 7/10/1999, n. 236.
2.9.7.26.	D.G.R 20 dicembre 2004, n.32-14382 "Istituzione del comitato tecnico-scientifico per la lotta alle zanzare nella risaia piemontese"
2.9.7.27.	D.G.R 20 dicembre 2004, n. 33-14383 "Modifica della DGR n. 31-12557 del 24.05.2004 avente ad oggetto l'approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie da lavoro.

2.9.7.28.	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 60-14494 "Proroga dell'attuale sistema di esenzione per età e reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale".
2.9.7.29.	D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 58-14492 "Approvazione Linee Guida per la vigilanza da parte delle Commissioni ASL sui requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi delle Case di Cura private. Approvazione bozze di Intesa con le Associazioni di Categoria delle Case di Cura private per l'organizzazione interna e la regolamentazione dell'attività medica e per la sanatoria dei medici assistenti in servizio presso le Case di Cura private. Istituzione elenco.

MODULO n. 2.9.7.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA delle quali si ha notizia ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA	
Progressivo	estremi della deliberazione della Giunta regionale
2.9.7.1.A.	D.G.R 24 gennaio 2005, n. 22-14601 "Tutela della salute dei non fumatori: indicazioni operative per le attività di vigilanza e di gestione del contenzioso.
2.9.7.2.A.	
2.9.7.3.A.	
2.9.7.4.A.	
2.9.7.5.A.	

MODULO n. 2.9.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
Progressivo	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)
2.9.8.1.	
2.9.8.2.	
2.9.8.3.	
2.9.8.4.	
2.9.8.5.	

MODULO n. 2.9.8.A. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: DIBATTITI E DECISIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI SULLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE NEL SETTORE	
Progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)
2.9.8.1.A.	
2.9.8.2.A.	
2.9.8.3.A.	
2.9.8.4.A.	
2.9.8.5.A.	

Annotazioni

Le deliberazioni della Giunta regionale segnalate sono state selezionate secondo un criterio di organicità del dispositivo

In riferimento al governo della spesa sanitaria si ricorda che la Regione Piemonte ha dato esecuzione alle prescrizioni pattuite nell'accordo Stato-Regioni 8 agosto 2001, attuato con la legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del decreto-legge 347/2001 attraverso una articolata gamma di atti che investono livelli diversi nell'ambito della gerarchia delle fonti. In relazione al profilo inerente la copertura dei disavanzi relativi all'anno 2000, a fronte dell'impegno finanziario assunto dal Governo ai sensi del punto 7 del citato Accordo, la Regione, sulla base dell'autorizzazione contemplata dall'art. 4, comma 4 della legge 405/2001 relativa all'adozione di interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, ha disposto, attraverso l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004) la contrazione di un mutuo per l'importo di euro 516.456.899,00. Si segnala inoltre che, attraverso l'art. 1 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 17 (Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000) si è previsto che al finanziamento del 70% degli oneri conseguenti al citato mutuo stipulato dalla Regione provvedano le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere in proporzione alla singola quota di disavanzo. In relazione alla copertura dei rimanenti disavanzi ricollegati alla spesa sanitaria, la Regione Piemonte, dando attuazione alle misure previste dall'art. 4, comma 3 bis della citata legge 405/2001, ha previsto, attraverso le prescrizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali) che per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF sia fissata nella misura dell'1,4% sul reddito complessivo imponibile, aliquota confermata per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27/2002 e per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2/2003.

Pur essendo riflessione di carattere generale, si ricorda inoltre che, al fine di ottemperare al contenimento della spesa entro i limiti previsti dalla finanziaria nazionale per l'anno 2005, la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2005) ha previsto tetti massimi di spe-

sa per l'esercizio di riferimento, sia in termini di competenza che di cassa, ed ha stabilito che gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base codificate come regionali siano impegnabili nel limite massimo del dieci per cento.

In relazione, infine, alla possibilità, conferita alle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) della legge 405/2001, di intervenire sui meccanismi di distribuzione dei farmaci, la Giunta regionale, con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 ha introdotto a carico degli utenti quote di partecipazione alla spesa per prestazioni erogate da personale di pronto soccorso, nonché quote di compartecipazione per accessi impropri alle strutture di emergenza e urgenza. La medesima deliberazione ha inoltre introdotto una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, quantificata in 2 euro per ogni farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta, ed ha identificato le categorie di assistiti esenti da tale compartecipazione. E' inoltre necessario ricordare che, al fine di ottemperare agli impegni che il Consiglio regionale ha formulato alla Giunta attraverso gli ordinamenti del giorno n. 527 del 19 aprile 2002 e n. 533 del 24 aprile 2002, è stata adottata la D.G.R. 14 maggio 2002, n. 1-6053 con la quale è stata estesa l'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica agli assistiti con età superiore a 65 anni e che hanno come unica fonte di reddito la pensione al minimo o l'assegno sociale.

Per completare l'indagine è opportuno ricordare che con D.G.R. 6 aprile 2004, n. 92-12250 è stato abolita la quota di partecipazione alla spesa delle prestazioni ambulatoriali rese nell'ambito delle strutture di emergenza – urgenza, mentre con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 60-14494 è stato prorogato fino al 30 giugno 2005 l'attuale sistema di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica a favore dei titolari di pensione minima e sociale.

In riferimento alla tutela della salute secondo punto si segnala che, prescindere da specifici provvedimenti di carattere particolare riferibili a peculiari aspetti dell'ambito della tutela della salute, quale ad esempio la legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 "Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen", i più significativi interventi regionali in materia, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale il cui iter non è stato completato nell'attuale legislatura, sono individuabili nei provvedimenti di recepimento della normativa nazionale in materia di livelli essenziali di assistenza.

A tal fine occorre ricordare che con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali di assistenza contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonoma regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.

In attuazione di quest'ultima deliberazione, è infine in via di definizione l'accordo tra Regione, enti locali e forze sociali relativo al modello organizzativo per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti.

2.10. - Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:

MODULO n. 2.10.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: 'LEGGE LA PERGOLA' REGIONALE e 'LEGGE COMUNITARIA' REGIONALE	
Progressivo	estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali
2.10.1.1.	
2.10.1.2.	

MODULO n. 2.10.1.A. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: 'LEGGE LA PERGOLA' REGIONALE e 'LEGGE COMUNITARIA' REGIONALE	
Progressivo	estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali
2.10.1.1.A.	
2.10.1.2.A.	

MODULO n. 2.10.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTI NON LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE e, se conosciuti, della GIUNTA REGIONALE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI POLITICHE COMUNITARIE	
progressivo	estremi dell'atto regionale
2.10.2.1.	Il Consiglio regionale non ha adottato atti non legislativi in attuazione di politiche comunitarie
2.10.2.2.	Per gli atti non legislativi più significativi adottati dalla Giunta regionale si rimanda ai punti: 2.6.7.2- 2.6.7.4. – 2.6.7.8. – 2.6.7.9. – 2.6.8.4. – 2.6.8.9. – 2.6.9.0. – 2.6.9.2. – 2.6.9.3. – 2.6.9.4. – 2.6.0.0. – 2.7.0.1. -- 2.7.7.2. – 2.7.7.3. – 2.7.7.4. – 2.7.7.5. – 2.8.7.43 – 2.8.7.47 – relativi alle schede di rilevazioni per materia
2.10.2.3.	
2.10.2.4.	
2.10.2.5.	

MODULO n. 2.10.2.A. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: ATTI NON LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE e, se conosciuti, della GIUNTA REGIONALE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI POLITICHE COMUNITARIE estremi dell'atto europeo (<i>specificare articoli e commi</i>)	
progressivo	estremi dell'atto regionale
2.10.2.1.A.	Vedi punto 2.10.2.1.
2.10.2.2.A.	Per gli atti non legislativi più significativi adottati dalla Giunta regionale si rimanda ai punti: : 2.6.7.2.A
2.10.2.3.A.	
2.10.2.4.A.	
2.10.2.5.A.	

MODULO n. 2.10.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)	
progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)
2.10.3.1.	/
2.10.3.2.	
2.10.3.3.	
2.10.3.4.	
2.10.3.5.	

MODULO n. 2.10.3.A. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi della seduta)	
progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi della seduta)
2.10.3.1.A.	
2.10.3.2.A.	
2.10.3.3.A.	
2.10.3.4.A.	
2.10.3.5.A.	

MODULO n. 2.10.4. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche')	
progressivo	esito
2.10.4.1.	Nel 2004 è stato notificato un provvedimento di iniziativa consiliare, poi divenuto l.r. n 35/04 "Provvedimenti in materia di castanicoltura. L'iter è stato seguito direttamente dai funzionari del consiglio, in collaborazione con le strutture della GR, in rapporto diretto con i funzionari della Commissione UE.
2.10.4.2.	
2.10.4.3.	
2.10.4.4.	
2.10.4.5.	

MODULO n. 2.10.4.A. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma PIEMONTE	
OGGETTO: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche')	
progressivo	esito
2.10.4.1.A.	Nel 2005 non è stato notificato nessun provvedimento
2.10.4.2.A.	
2.10.4.3.A.	
2.10.4.4.A.	
2.10.4.5.A.	
Annotazioni	
Negli anni 2004 e 2005 non è stata adottata alcuna legge comunitaria regionale. Il nuovo Statuto prevede, all'art. 42 che la Regione, con legge comunitaria , adegui periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario, e che i lavori del consiglio per approvare tale legge siano organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.	

2.11 - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

MODULO n. 2.11.1. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2004	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
2.11.1.1.	Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria Si ricorda che la legge quadro di riordino della contabilità regionale cui è da ascriversi la previsione della legge finanziaria è la 7 del 2001
2.11.1.2.	
2.11.1.3.	
2.11.1.3.	
2.11.1.5.	

MODULO n. 2.11.1.A. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
2.11.1.1.A.	
2.11.1.2.A.	
2.11.1.3.A.	
2.11.1.3.A.	
2.11.1.5.A.	

MODULO n. 2.11.2. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2004						
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE				
OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO						
progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati	
2.11.2.1.	Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004)	36	79	2,19	2	
2.11.2.2.	Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006)	15	27	1,8	2	
2.11.2.3.	Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004)	13	53	4,07	1	
2.11.2.3.	Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 n(Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale)	13	13	1	0	
2.11.2.5.						

MODULO n. 2.11.2.A. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005						
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE				
OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO						
progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati	
2.11.2.1.A.	Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2005)	7	9	1,28	1	
2.11.2.2.A.	Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007)	14	27	1,92	2	
2.11.2.3.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005)	20	36	1,8	0	
2.11.2.3.A.						
2.11.2.5.A.						

MODULO n. 2.11.3. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2004		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
progressivo	OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE	riferimento articolo e comma
2.11.3.1.	<p>Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004) modificata dalla lr 31/04 <i>Dispositivo in attuazione del dlgs 446/97 in materia di IRAP</i></p> <p><i>In materia di tasse automobilistiche: aumenta le categorie di veicoli ai quali è applicabile la periodicità quadrimestrale dei versamenti, chiarisce che per autoveicoli speciali si intendono gli autocaravan, introduce tra i veicoli soggetti a riduzione quelli elettrici e quelli alimentati a gas metano e gli autobus e autovetture adibite a servizio noleggio con conducente.</i></p> <p><i>In materia di tassa per il diritto allo studio universitario determina l'ammontare a 110 euro per l'anno accademico 2004-2005 e conferisce delega alla GR per la determinazione dell'importo negli anni successivi.</i></p> <p><i>I proventi dei canoni in materia di acque pubbliche ricadenti nel VCO sono trasferiti alla stessa provincia</i></p> <p><i>Vengono stabilite deroghe al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca. È prorogata sino al 31 12 06 l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli sopra citati</i></p>	Art.1 Art. 4, c.2,3,4,5 Art 4bis Art. 5 c. 1,2 Art.13 bis
2.11.3.2.		
2.11.3.3.		
2.11.3.3.		
2.11.3.5.		

MODULO n. 2.11.3.A. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE	
progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti
2.11.3.1.A.	Legge regionale 17 febbraio 2005, n 2 (legge finanziaria per l'anno 2005) All'art 5 sono estinti i crediti tributari di importo minimo maturati sino al 31 -12 -02
2.11.3.2.A.	Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) Sono esonerati dal pagamento della tassa di proprietà i proprietari delle autovetture Fiat 500 fabbricate anteriormente al 31- 12- 75.
2.11.3.3.A.	
2.11.3.3.A.	
2.11.3.5.A.	

MODULO n. 2.11.4. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2004				
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE			
OGGETTO: GETTITO DEI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE NEGLI ANNI 2003 – 2004 (in Euro x 1.000)				
progressivo	tributo	previs. iniziali 2003	accertamenti 2003	previs. iniziali 2004
2.11.4.1.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.768.725.436,00	2.843.708.837,00	3.058.055.354,00
2.11.4.2.	Tasse automobilistiche	382.178.105,00	379.780.699,26	382.178.105,00
2.11.4.3.	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	30,99	-
2.11.4.4.	Tassa per il diritto allo studio universitario	-	44,93	-
2.11.4.5.	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	20.000.000,00	27.443.475,48	40.121.471,00
2.11.4.6.	Tasse sulle concessioni regionali	5.164.569,00	2.822.710,46	5.164.569,00
2.11.4.7.	Tassa per l'occupazione di aree pubbliche regionali	516.457,00	-	516.457,00
2.11.4.8.	Imposta di consumo sulle benzine per autotrazione	-	-	-
2.11.4.9.	Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili	-	-	-
2.11.4.10.	Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile	25.823,00	-	25.823,00
2.11.4.11.	Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo	-	-	-

2.11.4.12.	Addizionale regionale all'imposta di consumo di gas metano e all'imposta sostitutiva	70.351.759,00	85.343.321,61	70.351.759,00
2.11.4.13.	Addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche	815.000.000,00	785.890.005,81	642.066.778,00
2.11.4.14.	Addizionale regionale sui canoni statali per utenze di acqua pubblica	-	-	-
2.11.4.15.	Compartecipazione regionale all'IVA	2.571.900.613,00	2.538.737.445,70	2.564.707.019,89
2.11.4.16.	Tassa di concess. regionale in mat. di raccolta tartufi	413.166,00	435.253,76	413.166,00
2.11.4.17.	Tasse di concess. region. in mat. caccia	3.356.970,00	2.658.149,88	3.356.970,00

MODULO n. 2.11.4.A. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2005

Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE		
OGGETTO: GETTITO DEI TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE NEGLI ANNI 2004 – 2005 (in Euro x 1.000)				
progressivo	tributo	previs. iniziali 2004	accertamenti 2004	previs. iniziali 2005
2.11.4.1.A.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.058.055.354,00	3.058.055.354,00	2.629.750.121,00
2.11.4.2.A.	Tasse automobilistiche	382.178.105,00	376.490.891,86	382.178.105,00
2.11.4.3.A.	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	-	-
2.11.4.4.A.	Tassa per il diritto allo studio universitario	-	-	-
2.11.4.5.A.	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	40.121.471,00	22.690.000,00	40.121.471,00
2.11.4.6.A.	Tasse sulle concessioni regionali	5.164.569,00	2.946.340,53	5.164.569,00
2.11.4.7.A.	Tassa per l'occupazione di aree pubbliche regionali	516.457,00	-	516.457,00
2.11.4.8.A.	Imposta di consumo sulle benzine per autotrazione	-	-	-
2.11.4.9.A.	Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili	-	-	-
2.11.4.10.A.	Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile	25.823,00	-	25.823,00
2.11.4.11.A.	Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo	-	-	-
2.11.4.12.A.	Addizionale regionale all'imposta di consumo di gas metano e all'imposta sostitutiva	70.351.759,00	77.546.073,23	70.351.759,00
2.11.4.13.A.	Addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche	642.066.778,00	642.066.778,00	970.213.569,00

2.11.4.14.A.	Addizionale regionale sui canoni statali per utenze di acqua pubblica	-	-	-
2.11.4.15.A.	Compartecipazione regionale all'IVA	2.564.707.019,89	2.564.707.019,89	2.686.608.405,82
2.11.4.16.A.	Tassa di concess. regionale in mat. di raccolta tartufi	413.166,00	569.496,56	413.166,00
2.11.4.17.A.	Tasse di concess. region. in mat. caccia	3.356.970,00	2.641.226,54	3.356.970,00

Annotazioni

Il corpo dell'articolato della finanziaria presenta ancora nel 2004 degli scostamenti rispetto ai contenuti tipici di legge finanziaria previsti dalla legge di contabilità regionale 7/01, laddove sono ancora previste modifiche a leggi settoriali Nell'anno 2005 le modifiche alle leggi di settore sono contenute nel collegato alla legge finanziaria

In ambito consigliare non si ha percezione, per gli anni considerati, di contrasti con il Governo in materia di finanza fatta eccezione per i ricorsi alla Corte costituzionale in materia di tasse automobilistiche .

Si segnala che per quanto attiene la compilazione dei moduli 2.11.4 per gli importi accertati al 2004 ,si è ricorsi agli uffici della Giunta regionale. Le altre voci dei moduli sono state tutte compilate reperendo i dati sui documenti di bilancio approvati .

